

Ottavo Rapporto

Articolo 3
Osservatorio sulle discriminazioni

Ottavo Rapporto

Articolo 3 Osservatorio sulle discriminazioni
Mantova 2021

La presente pubblicazione è stata possibile grazie al progetto
Le discriminazioni in provincia di Mantova
finanziato dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – UNAR
all'interno della XVII Settimana d'azione contro il razzismo.

Articolo 3 Osservatorio sulle discriminazioni

Via Giuseppe Facciotto, 5 – 46100 Mantova

www.articolo3.org

Indice

Il razzismo avvolge Mantova Carlo Berini	pag. 7
Discriminazioni a Mantova	
Jin Ferrari	pag. 11
MantovaBarometro	
Lisa Casarotti	pag. 21
Le legislazioni anti-discriminazione in Europa	
Miriam Abadzi	pag. 39
La stampa lombarda	
Martina Parise	pag. 57
Appendice	
MantovaBarometro, grafici sinottici	pag. 98
Le legislazioni anti-discriminazione in Europa, tabelle	pag. 104
Ringraziamenti	pag. 136

Il razzismo avvolge Mantova

Carlo Berini

A Mantova le discriminazioni per razza ed etnia sono diffuse, lo percepiscono le studentesse e gli studenti mantovani e lo dimostrano i dati dello Sportello antidiscriminazione. La parità di trattamento è ancora lontana dall'essere attuata in tutta la provincia. Ci sono gruppi che subiscono discriminazioni in qualsiasi ambito: nella protezione sociale, nell'assistenza sanitaria, nell'accesso alla formazione e all'occupazione e più in generale nell'ambito del lavoro (compresa una diseguale retribuzione), e ancora nell'accesso a beni e servizi e nell'istruzione. Le donne, le persone immigrate, le persone disabili, le persone transgender e le persone appartenenti alla minoranza linguistica sinta e rom subiscono discriminazioni e molestie su base sistemica in Italia.

Nel mantovano, le persone più colpite da discriminazioni sono le donne appartenenti ai Paesi terzi, vittime di un trattamento diverso e sfavorevole multiplo -per motivi di genere e razza- attuato in larga parte da Comuni e INPS. Nei casi trattati dallo Sportello antidiscriminazione, il ripristino della parità di trattamento è stato attuato grazie alla collaborazione con CGIL, CISL e UIL e all'assistenza offerta dallo Studio legale dell'avvocata Maria Cristina Tarchini e dagli avvocati Alberto Guariso e Giulia Vicini dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.

Abbiamo assistito, prima della pandemia, alla *normalizzazione dell'odio* nei confronti delle persone richiedenti protezione e in generale delle persone appartenenti ai Paesi terzi. L'antisemitismo è sempre più diffuso mentre l'antiziganismo è storicamente accettato. All'inizio della pandemia il discorso pubblico razzista si è focalizzato sulle persone di origine asiatica, identificate come responsabili della diffusione del virus Sars-CoV-2 nel mondo. In generale nel 2020 sono cresciute

le diseguaglianze nell'ambito del lavoro, della scuola e della salute, colpendo i gruppi più esposti.

L'impegno che svolgo insieme a tutte le persone che operano ad Articolo 3 è teso ad attivare processi di trasformazione attraverso due direttrici: il contrasto e la promozione. Si tratta di approfondire i meccanismi che ingenerano le discriminazioni al fine di promuovere una cultura dei diritti e nello stesso tempo agire per ripristinare la parità di trattamento quando questa è violata.

L'azione dell'Osservatorio è isolata dalla Rete Nazionale UNAR, l'organismo governativo di parità, perché la Regione Lombardia dal 2011 non vuole istituire il Centro regionale contro le discriminazioni. Nonostante lo scarso supporto di Regione Lombardia, sul territorio lombardo operano strutture consolidate come gli Sportelli antidiscriminazione all'interno dei Comuni di Cremona e Pavia, mentre il Comune di Brescia in questo triennio ha attivato un primo progetto. Il Comune di Milano ha invece recentemente interrotto le attività dello Sportello attivo presso la Casa dei Diritti. Pur in un contesto poco omogeneo sul territorio, negli ultimi mesi del 2020 ha avuto inizio un costante dialogo tra il personale dei vari Sportelli antidiscriminazione attivi in Lombardia.

A livello locale, in questi tre anni il Comune di Mantova ha consolidato il suo impegno nel contrasto alle discriminazioni, sia agendo direttamente sul tema delle prestazioni di sicurezza sociale, sia attraverso il sostegno a progetti che hanno visto coinvolto Articolo 3. Questi progetti hanno permesso di garantire continuità al servizio di Sportello antidiscriminazione, che nell'ultimo triennio è riuscito ad intercettare più di quattrocento casi di discriminazione. Un numero che rimane comunque esiguo rispetto alla realtà comunale e soprattutto provinciale, per diverse ragioni. Una di queste è la manifesta incapacità delle Istituzioni di agire di concerto nel contrasto

delle discriminazioni e nella promozione della parità di trattamento. Un numero rilevante di casi trattati hanno visto le Istituzioni stesse come responsabili di atti di discriminazione, mentre la stessa comunicazione istituzionale in alcuni casi ha contenuto i germi dell'odio nei confronti di minoranze o gruppi a rischio.

Sono convinto che un approfondito monitoraggio su atti, strutture, processi e pratiche organizzative nelle Istituzioni mantovane farebbe emergere un quadro molto più sconcertante di quello emerso negli ultimi tre anni. Oggi mancano le risorse per aiutare le Amministrazioni ad agire con equità e giustizia.

La legge di riforma Delrio¹ ha attribuito alle Province sei funzioni: una di queste prevede il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e la promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale (articolo 1, comma 85, lettera f). Ad oggi non ho evidenze che la Provincia di Mantova abbia svolto tale funzione. Eppure nel precedente rapporto abbiamo pubblicato un monitoraggio sulla parità negata nell'accesso al pubblico impiego ed è emerso un numero impressionante di casi di selezioni del personale discriminatorie indette dalle Pubbliche amministrazioni e dalle Società partecipate.

Il presente rapporto, come il precedente è composto principalmente da dati e approfondimenti: si tratta di uno strumento di lavoro elaborato insieme a collaboratrici e collaboratori che offriamo alle amministrate e agli amministratori pubblici per rielaborare politiche, pratiche e processi in chiave antidiscriminatoria e di pari opportunità. Il rapporto è anche rivolto a tutte le persone che vogliano avvicinarsi e approfondire il tema delle violazioni della parità di trattamento.

All'interno sono riportati i dati sulle discriminazioni trattate dallo Sportello nell'ultimo triennio in collaborazione con il Comune

1. *Legge n.56/2014, Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*

di Mantova. Si tratta quattrocentootto casi di discriminazione su più di cinquecento segnalazioni da parte di cittadine e di cittadini mantovani. La stragrande maggioranza dei casi riguardano i fattori di rischio di etnia e razza.

Nel rapporto leggerete una seconda volta il MantovaBarometro: si tratta di un'indagine effettuata a livello scolastico che riporta i dati sulla percezione delle discriminazioni e sulla conoscenza degli strumenti di tutela presenti in Italia. Questa seconda ricerca ha coinvolto quasi il triplo delle studentesse e degli studenti rispetto alla precedente. Non poteva poi mancare il monitoraggio dei quotidiani locali e nazionali più letti in Lombardia, che evidenzia le gravi problematiche presenti nella rappresentazione delle minoranze all'interno della stampa regionale.

In ultimo, ho voluto inserire uno studio sulle politiche antidiscriminatorie sul territorio europeo, che ha verificato e valutato in quale misura gli Stati membri abbiano recepito e rispettato due specifiche direttive antidiscriminatorie: la 2000/43/CE e la 2000/78/CE. Lo studio evidenzia i problemi che tuttora permangono nell'applicazione di queste direttive, così come di una legislazione antidiscriminatoria a carattere più generale.

La pubblicazione di questo rapporto si inserisce all'interno della *XVII Settimana d'azione contro il razzismo - Keep Racism Out*, organizzata dall'UNAR nella ricorrenza della *Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale* celebrata ogni anno il 21 marzo per ricordare il massacro di Sharpeville in Sudafrica del 1960, quando, in pieno apartheid, la polizia aprì il fuoco su un gruppo di dimostranti di colore, uccidendone sessantanove e ferendone centoottanta.

Buona lettura.

DISCRIMINAZIONI A MANTOVA

Jin Ferrari

Articolo 3 Osservatorio sulle discriminazioni è Nodo Territoriale della Rete regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, istituita dalla Regione Lombardia con Decreto n. 7207 del 28/07/2014. L'associazione è iscritta nel Registro delle associazioni che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni (articolo 6 del D.lgs. 215/2003) e ha la facoltà di agire direttamente in giudizio (articolo 5 del D.lgs. 215/2003).

Lo Sportello antidiscriminazione è pensato come uno spazio di ascolto e consulenza legale a disposizione di ogni persona vittima o testimone di una discriminazione o di una molestia. Nel 2019 è stato implementato il sito internet dell'associazione¹ da cui è possibile accedere al nuovo numero di telefono dello Sportello (393 1010 118). È possibile inviare segnalazioni anche tramite messaggio WhatsApp. Il servizio riceve segnalazioni da parte delle cittadine e dei cittadini per tutti i fattori di rischio previsti dalla legislazione italiana: etnia, razza, nazionalità, colore della pelle, lingua, religione, ascendenza, genere, disabilità, età, orientamento affettivo/sessuale, convinzioni personali e provenienza geografica. A questi si aggiungono i fattori di rischio previsti dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C

1. www.articolo3.org

364/01), non previsti dalla legislazione italiana: origine sociale, caratteristiche genetiche, appartenenza a minoranza nazionale e patrimonio.

Per ogni segnalazione pervenuta viene aperta un'istruttoria con l'obiettivo di recuperare tutti gli elementi utili ai fini dell'accertamento. Nel momento in cui una presunta discriminazione o molestia viene accertata, si apre un caso. Quando possibile, si ottiene l'eliminazione della discriminazione anche previo contatto diretto tra le parti. Nel caso in cui non si verifichino le condizioni per una soluzione concordata direttamente tra le parti che ripristini la parità di trattamento, viene presentato un esposto alla Magistratura in collaborazione con uno studio legale. Se la vittima di discriminazione o molestia si trova in situazione di difficoltà economica e non è in grado di sostenere le spese legali, può accedere al Gratuito patrocinio o al Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione al Consiglio nazionale forense presso il Ministero della Giustizia.


Il progetto PRE.ce.DO, *Piano Regionale prevenzione e contrasto della Discriminazione* della Regione Lombardia in collaborazione con il Comune di Mantova, ha finanziato le attività dello Sportello antidiscriminazione nel 2018. Mentre nel 2019 e nel 2020 le attività sono state implementate grazie al *Progetto di prevenzione e contrasto delle discriminazioni* finanziato tramite bando dal Comune di Mantova.

Ad oggi, lo Sportello ha trattato cinquantadue casi di discriminazione subiti da persone appartenenti a Paesi terzi titolari di permesso unico di lavoro, relativi all'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale erogate dall'INPS. Le cause legali vinte sono fino ad ora quarantuno, mentre gli undici casi rimanenti sono in attesa di giudizio. In questi tre anni, inoltre, è stata svolta una costante azione di moral suasion sulle Amministrazioni comunali che hanno il compito di valutare i requisiti per alcune prestazioni di sicurezza sociale, quali

l'assegno di maternità e l'assegno per il nucleo familiare numeroso. In due occasioni ciò non è stato sufficiente e si è reso necessario procedere in Tribunale per ottenere la cessazione della discriminazione, contro i comuni di Borgo Virgilio e di Guidizzolo. Il ripristino della parità di trattamento per tutti i casi è stato ottenuto grazie alla collaborazione con i CAF (Centri di Assistenza Fiscale), i Patronati di CGIL, CISL, UIL e l'impegno degli avvocati Maria Cristina Tarchini, Alberto Guariso e Giulia Vicini.


Casi trattati nel 2018

Casi di discriminazione



Nel 2018 lo Sportello antidiscriminazione ha trattato un totale di duecentoventuno segnalazioni. I casi accertati di discriminazione o molestia sono stati centocinquantuno. La netta maggioranza dei casi trattati, centoquarantadue, ha riguardato le persone appartenenti a Paesi terzi e le cittadine e i cittadini italiani per i fattori di rischio di etnia e razza. Nel 2018 i casi trattati sono stati maggiori di quelli dei successivi due anni. Questo è accaduto perché in quell'anno è stato attuato un monitoraggio sul social network Twitter dedicato ai gruppi più a rischio in provincia di Mantova. Il monitoraggio è stato possibile grazie al lavoro e al contributo di una tirocinante dall'Università di Trento e di due volontarie e un volontario nell'ambito del progetto "Volontariamente" del CSV Mantova.


Casi di discriminazione etnico-razziale



I casi trattati sono stati centoquarantadue: trenta discorsi da odio (*hate speech*), sessantasette molestie, quindici casi di discriminazione nell'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e trenta casi di selezioni del personale indette da Pubbliche amministrazioni e da Società con partecipazione pubblica in cui erano escluse le persone appartenenti a Paesi terzi. Per questi ultimi casi, i requisiti di partecipazione escludevano le cittadine e i cittadini di Paesi terzi contravvenendo a quanto previsto per la Pubblica amministrazione dall'articolo 38 del D.lgs. 165/01. Mentre le Società partecipate chiedevano il possesso di requisiti vietati dalla legge, quali la cittadinanza italiana o il titolo di soggiorno posseduto.


Casi trattati nel 2019

Casi di discriminazione



Nel 2019 sono state trattati centoventisette casi di discriminazione su centoquaranta segnalazioni pervenute. Come per il 2018 e il 2020, la maggior parte dei casi di discriminazione ha colpito le persone per i fattori di rischio di etnia e razza: centoventuno. Alcuni di questi sono stati rilevati nel corso della ricerca avviata sui libri di testo in uso nelle scuole secondarie di primo grado di Mantova per le materie di storia, geografia, antologia e religione. L'obiettivo della ricerca è rilevare mancanze e scorrettezze nella trattazione di tematiche afferenti a gruppi a rischio di discriminazione. La ricerca è tutt'ora in corso, i risultati completi saranno inclusi nel Nono rapporto.


Casi di discriminazione etnico-razziale



Più della metà dei casi, sessantasei, sono state molestie. La maggior parte sono segnalazioni da parte di vittime o testimoni. I casi di discriminazione nell'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale sono stati sedici. Rispetto all'anno precedente i casi di discorso da odio sono stati inferiori, tredici istanze contro le trenta del 2018, per la mancanza di fondi dedicati al monitoraggio dei social network.


Casi trattati nel 2020

Casi di discriminazione



Nel 2020 le segnalazioni sono state centoquarantasette in totale, delle quali centotrenta sono stati casi accertati di discriminazione. Centoventuno di questi hanno colpito persone per i fattori dell'etnia e della razza. Per i restanti nove casi sono state colpite persone per i fattori dell'orientamento affettivo/ sessuale e della disabilità: un dato maggiore rispetto agli anni precedenti.


Casi di discriminazione etnico-razziale



I casi di discriminazione nell'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale sono stati ventuno. I casi di discorsi da odio sono stati trentotto, mentre le molestie rilevate o segnalate sono state ventuno. I quarantuno casi rimanenti hanno riguardato discriminazioni rilevate nelle selezioni del personale e nell'accesso a prestazioni sociali quale l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità e dell'assegno sociale.

Discriminazioni multiple nel triennio

Casi di genere



La maggior parte dei casi che lo Sportello antidiscriminazioni ha trattato nel triennio ha colpito indistintamente donne e uomini. Tuttavia i casi che hanno colpito unicamente le donne sono più numerosi dei casi che hanno colpito unicamente gli uomini.

I dati del triennio vedono le donne cittadine di Paesi terzi più a rischio di discriminazione. È opportuno portare l'attenzione sul fatto che molti di questi casi hanno riguardato discriminazioni nell'accesso a prestazioni di sicurezza sociale. Tali trattamenti diversi e sfavorevoli hanno colpito le neo-mamme a cui è stato negato l'accesso all'assegno di maternità, al bonus bebè e al premio alla nascita. Si tratta di donne già di per sé esposte a fragilità in quanto sprovviste di reti familiari benestanti.

MANTOVABAROMETRO

Lisa Casarotti

Nell'anno scolastico 2017/2018 *Articolo 3 Osservatorio sulle discriminazioni* ha svolto per la prima volta sul territorio mantovano una ricerca sulla percezione delle discriminazioni, sulla conoscenza dei propri diritti in caso di discriminazione e molestia e su alcune misure antidiscriminatorie¹. La ricerca è stata svolta sottoponendo un questionario di otto domande a un centinaio di studentesse e studenti delle classi quinte dell'Istituto di Istruzione Superiore Carlo d'Arco-Isabelle d'Este di Mantova.

La ricerca è stata riproposta durante l'anno scolastico 2018/2019 a duecentosettantasette studentesse e studenti frequentanti tre scuole del territorio mantovano: l'Istituto di Istruzione Superiore Carlo d'Arco-Isabelle d'Este di Mantova, il Liceo Classico di Castiglione delle Stiviere e il Centro di Formazione Professionale di Castiglione delle Stiviere. Il questionario a cui le ragazze e i ragazzi hanno risposto è basato su *Discrimination in the European Union*, una ricerca condotta dalla Commissione Europea che ha coinvolto tutti i Paesi membri nel 2015² e nel 2019³.

Ciascun grafico inserito nel testo riporta il dato più significativo raccolto nell'anno scolastico 2018/2019 e confrontato con

-
1. *Mi sentirei a disagio se il Presidente del Consiglio fosse disabile*, Settimo rapporto, Articolo 3 Osservatorio sulle discriminazioni, pagina 24, 2018, <http://articolo3.org/wp-content/uploads/2019/06/Settimo-Rapporto.pdf>
 2. *Special Eurobarometer 437*, 2015, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d629b6d1-6d05-11e5-9317-01aa75ed71a1>
 3. *Special Eurobarometer 493*, 2019, <https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2251>

quello raccolto nell'anno scolastico precedente. I grafici con tutti i dati sono da pagina 98 a pagina 103.

Un dato significativo emerso nella ricerca è la percezione diffusa di studentesse e studenti sull'inefficacia degli sforzi fatti dall'Italia per contrastare ogni forma di discriminazione. Il dato, insieme ad altri, è meritevole di un approfondimento con le ragazze ed i ragazzi per indagare le ragioni di tale convinzione ed ascoltare le loro proposte-

Quesito 1

Per ciascuno dei seguenti tipi di discriminazione indica con una crocetta se per te è diffusa o rara

Nelle risposte sono considerate "*diffuse*" le discriminazioni per *origine etnica, orientamento affettivo/sexuale e identità di genere*. Rispetto alla ricerca del 2018, nelle risposte si registra un aumento del 7% della percezione della diffusione del fattore di rischio *identità di genere*, mentre vi è una flessione del 6% per il fattore di rischio *origine etnica*.

Il fattore di rischio *età* è considerato raro per il 72%. In questo caso, dal confronto tra le due ricerche emerge una diminuzione dell'8% delle risposte "*non so*" per l'età superiore ai 55 anni e del 13% per l'età inferiore ai 30 anni.

Le discriminazioni che colpiscono le persone con disabilità sono percepite come rare in entrambe le ricerche. Nel 2019 la percezione di questo fattore di rischio passa dal 43% al 52%.

Per quanto riguarda le discriminazioni su *base religiosa*, nella ricerca del 2019 il numero di intervistate e intervistati che le percepisce come diffuse è superiore a chi le percepisce come rare. Questo dato è in controtendenza rispetto ai risultati della ricerca del 2018.

Il dato che abbiamo ritenuto più significativo è quello sulle discriminazioni di genere. Le discriminazioni subite dalle donne sono percepite come rare dal 46% delle ragazze e dei ragazzi, mentre sono ritenute diffuse nel 41% delle risposte.




Grafico 1 - Percezione di quanto la discriminazione per il fattore di genere è considerata diffusa o rara.

Legenda: ■ Diffusa ■ Rara

Quesito 2

Come ti sentiresti se una persona appartenente a uno dei seguenti gruppi ricoprisse la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri?

Nella ricerca, rispetto al 2018 emerge un incremento dell'8% di risposte che esprimono disagio qualora *una persona appartenente alla comunità LGBTQIA+* ricoprisse la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri. Cresce il numero di studentesse e di studenti che si sentirebbero a proprio agio se a ricoprire la carica di Presidente fosse *una persona appartenente ad una minoranza etnica o religiosa* o appartenente al gruppo delle *persone over 75*.

Il dato più significativo sul quesito posto riguarda il fattore di rischio della *disabilità*. Crescono dell'11% le risposte delle intervistate e degli intervistati che dichiarano di sentirsi a proprio agio qualora una *persona con disabilità* ricoprisse la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, e contemporaneamente calano del 9% le risposte di ragazze e ragazzi che si dichiarano a disagio.




Grafico 2 - Quanto le studentesse e gli studenti si sentirebbero a loro agio se una persona disabile ricoprisse la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri

Legenda: ■ A mio Agio ■ Disagio

Quesito 3

A prescindere dal fatto che tu lavori o meno, quanto ti sentiresti a tuo agio se uno dei tuoi colleghi appartenesse ad uno dei seguenti gruppi?

Nella ricerca effettuata a livello europeo⁴, il 65% delle persone si dichiara a proprio agio qualora la o il collega fosse *transgender*, mentre in Italia questa percentuale è del 50%. Le studentesse e gli studenti mantovani intervistati che dichiarano di sentirsi a proprio agio sono il 52%.

Nell'Unione europea il 64% delle e degli intervistati si sentirebbe a proprio agio a lavorare con una persona appartenente alla *minoranza linguistica sinta o rom*, percentuale che per quanto riguarda l'Italia scende al 38%. Nella ricerca da noi effettuata, a dichiararsi a proprio agio è il 43% delle studentesse e degli studenti.

Sempre nella Ue il 17% delle persone si sentirebbe a disagio se la o il collega di lavoro appartenesse alla minoranza linguistica sinta e rom, in Italia la percentuale sale al 39%. Mentre solo il 10% delle studentesse e degli studenti mantovani sarebbe a disagio.

A confronto col 2018, per il quesito in oggetto vi è un incremento del 10% di studentesse e studenti che si sentirebbero a loro agio se la o il collega fosse *disabile*. Si registra anche un incremento del 7% di risposte "*a mio agio*" se la o il collega appartenesse alla *minoranza linguistica sinta o rom*.

4. Special Eurobarometer 493, 2019




Grafico 3 - Quanto le studentesse e gli studenti si sentirebbero a loro agio se uno dei loro colleghi appartenesse alla minoranza linguistica rom o sinta.

Legenda: ■ A mio Agio

Quesito 4

Conosci i tuoi diritti nel caso fossi vittima di discriminazione o molestia?

Nella ricerca del 2018 poco più del 40% delle studentesse e degli studenti ha risposto di essere a conoscenza dei propri diritti in caso di discriminazioni o molestie. Nel 2019 la percentuale è rimasta pressoché invariata. In entrambe le ricerche, la percentuale di ragazze e ragazzi che dichiara di non conoscere i propri diritti è elevata: nel 2018 era del 16%, nel 2019 è del 18%.

I dati a livello europeo e nazionale⁵ sono più rilevanti: nell'Unione Europea il 47% delle persone intervistate risponde di non conoscere i propri diritti, mentre per quanto riguarda l'Italia il dato raggiunge la percentuale del 58%. Le italiane e gli italiani che dichiarano di conoscere i propri diritti sono solo il 38%.

5. *Special Eurobarometer 437, 2015*




Grafico 4 - Quanto le studentesse e gli studenti dichiarano di conoscere i propri diritti in caso di discriminazione o molestia

Legenda: ■ Si ■ No

Quesito 5

Se fossi vittima di discriminazioni o molestie, a chi preferiresti denunciare il tuo caso?

Nella ricerca svolta nell'anno 2018, il 49% delle studentesse e degli studenti ha dichiarato che si sarebbe rivolto alle Forze dell'Ordine in caso di discriminazione o molestia. Nel 2019 questa percentuale è aumentata, arrivando al 64%. Questo dato si distanzia notevolmente da quello europeo e da quello italiano⁶: la percentuale di cittadine e cittadini europei che si rivolgerebbero alla polizia è del 35%, mentre per l'Italia è del 38%.

Differisce dai dati europei⁷ anche la percentuale di persone che si rivolgerebbe a un'agenzia nazionale per la promozione della parità di trattamento (nel caso dell'Italia si tratta dell'UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, d.lgs. n. 215/2003). La percentuale europea è del 12%, mentre quella italiana è del 15%. A Mantova, nel 2018 appena l'1% delle intervistate e degli intervistati ha dichiarato che si rivolgerebbe all'UNAR, e la percentuale si azzerava nel 2019.

6. *Special Eurobarometer 493, 2019*

7. *Idem*




Grafico 5 - A chi si rivolgerebbero le studentesse e gli studenti nel caso in cui fossero vittime di discriminazioni o molestie

Legenda: ■ Forze dell'ordine ■ UNAR

Quesito 6

Secondo te gli sforzi fatti in Italia per combattere tutte le forme di discriminazione quanto sono efficaci?

Il 40% delle intervistate e degli intervistati considera inefficaci gli sforzi per combattere le forme di discriminazione, mentre lo 0,72% ritiene efficaci gli sforzi fatti dall'Italia. Nella ricerca europea⁸ il 22% degli italiani riteneva gli sforzi efficaci.

Il 35% delle studentesse e degli studenti ritiene le misure abbastanza efficaci mentre il 14% ritiene che l'Italia non faccia alcuno sforzo per combattere le discriminazioni.

8. *Special Eurobarometer 493, 2019*




Grafico 6 - Quanto le studentesse e gli studenti percepiscono efficaci gli sforzi fatti dall'Italia per contrastare le discriminazioni

Legenda: ■ Efficaci ■ Non efficaci

Quesito 7

Quanto sei d'accordo con la seguente affermazione: le lezioni e materiali scolastici dovrebbero includere informazioni sulla diversità in termini di origine etnica, religione o credo, orientamento affettivo, identità di genere

Nella ricerca del 2019 il 73% delle studentesse e degli studenti ha indicato di essere d'accordo con l'inclusione di materiale informativo sulla diversità in termini di origine etnica, mentre nel 2018 questa percentuale è stata del 69%. Il dato del 2019 si avvicina a quello italiano rilevato dallo Speciale Eurobarometro del 2019 (70 %). Una percentuale più bassa rispetto all'82% rilevato nell'intera Unione europea.

Informazioni sul fattore di rischio *identità di genere* dovrebbero essere inserite nelle lezioni e nel materiale scolastico per il 51% delle studentesse e degli studenti, percentuale che nel 2018 era solo del 43%. Nell'Unione europea⁹ si dichiara d'accordo con il quesito il 65% delle persone intervistate. Per quanto riguarda il fattore *religione o credo*, sia nel 2019 che nel 2018 il 68% delle studentesse e degli studenti ritiene che le informazioni debbano essere incluse nelle lezioni e nei materiali scolastici. In Italia nel 2019 lo riteneva il 76% delle persone intervistate, mentre a livello europeo questa percentuale era dell'81%.

Nel 2019, sul fattore di rischio *orientamento affettivo/sessuale* la percentuale delle ragazze e dei ragazzi che si dichiara d'accordo a inserire informazioni nei materiali scolastici si attesta al 60%, in aumento rispetto al 55% del 2018. Per questo fattore di rischio la distanza tra i dati raccolti in provincia di Mantova e quelli espressi nello Speciale Eurobarometro 2019 è meno marcata: 71% Ue, 56% Italia.

9. Special Eurobarometer 493, 2019




Grafico 6 - Quanto le studentesse e gli studenti sono d'accordo sull'inclusione nelle lezioni e nei materiali scolastici di informazioni sulla diversità in termini di identità di genere

Legenda: ■ D'accordo

Il dato più preoccupante emerso per tale quesito nel 2019 riguarda la percentuale di risposte "non so". Il dato europeo¹⁰ si attesta su una forbice che va dal 4% al 8%, mentre nelle risposte date dalle studentesse e dagli studenti di Mantova la forbice si attesta tra il 12% e il 23%. Il dato evidenzia l'urgenza di approfondire in ambito scolastico le conoscenze sulla diversità in termini di appartenenza a minoranze, religione o credo, orientamento affettivo/sexuale e identità di genere.

10. *Idem*


Quesito 8

Sei favorevole o contraria/o alle seguenti misure per favorire la diversità sul posto di lavoro?

(Formazione in materia di diversità per dipendenti e datori di lavoro - Monitorare le procedure di assunzione per garantire che i candidati appartenenti a gruppi a rischio di discriminazione abbiano le stesse opportunità degli altri candidati a parità di conoscenze e qualifiche - Monitorare la composizione della forza lavoro per valutare la rappresentazione di gruppi a rischio di discriminazione)

Nel 2019 il 57% delle intervistate e degli intervistati si sono dichiarati a favore di una formazione in materia di diversità per personale dipendente e datore di lavoro. Una preoccupante contrazione del 6% rispetto al dato del 2018. Si tratta in ogni caso di percentuali più basse rispetto a quelle rilevate nello Speciale Eurobarometro del 2015: Ue 80%, Italia 75%. Le studentesse e gli studenti mantovani favorevoli a monitorare la composizione della forza-lavoro sono poco più del 60% sia nel 2018 che nel 2019, una percentuale che si discosta in modo significativo dai dati rilevati dalla ricerca europea: il 69% di persone intervistate a livello europeo e il 74% di quelle intervistate sul territorio italiano si dichiarava a favore.

Il dato più significativo riguarda le persone che si sono dichiarate contrarie al monitoraggio della composizione della forza lavoro, una percentuale che si alza dall'8% del 2018 al 14% nel 2019.



***Grafico 8** - Quanto le studentesse e gli studenti sono favorevoli o contrarie/i alle misure per favorire la diversità sul posto di lavoro in termini di monitoraggio della composizione forza lavoro*

Legenda: ■ Favorevole ■ Contraria/o

LE LEGISLAZIONI

ANTI-DISCRIMINAZIONE IN EUROPA

Miriam Abadzi

Introduzione

*A comparative analysis of non-discrimination laws in Europe*¹ è un'analisi che riporta i dati di uno studio fatto sull'applicazione delle direttive europee e sulle differenze tra le leggi antidiscriminatorie dei 28 Paesi membri dell'UE, dei quattro Paesi candidati ad entrare nell'UE (Repubblica di Macedonia, Montenegro, Serbia, Turchia) e dei restanti Paesi presenti nello spazio economico europeo: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. La ricerca è stata pubblicata dalla Commissione Europea nel 2017, questo testo è una sintesi in lingua italiana.

L'analisi offre una lettura comparativa delle politiche antidiscriminatorie nel territorio europeo e ha l'obiettivo di verificare e valutare in quale misura gli Stati membri abbiano recepito e rispettato due specifiche direttive antidiscriminatorie: la 2000/43/CE e la 2000/78/CE. Infine, evidenzia i problemi che tuttora permangono nella loro applicazione e nell'applicazione di una legislazione antidiscriminatoria a carattere più generale.

Nel 2000 il Consiglio Europeo ha emesso le due direttive sopracitate, che rendono punibile per legge le discriminazioni basate sull'origine etnico-razziale, sulla religione, sulle convinzioni personali, sull'età e sull'orientamento affettivo/

1. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/36c9bb78-db01-11e7-a506-01aa75ed71a1>

sessuale, in modo da assicurare a ciascun individuo residente nell'Unione Europea di avere protezione legale nel caso in cui sia vittima di discriminazioni. Ad ogni Paese membro della UE è stato chiesto di recepire tali direttive nel proprio ordinamento di Stato e di rettificare la propria legislazione vigente al fine di rispettarne i requisiti.

La direttiva 2000/43/CE impone agli Stati membri di proibire ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, di molestie e di incitazione a discriminare sulla base dell'origine etnica e razziale. Questa direttiva copre molteplici ambiti: impiego, lavoro autonomo e occupazione, formazione professionale, protezione sociale (inclusa la sanità), prestazioni di sicurezza sociale, istruzione e accesso a beni e servizi disponibili al pubblico.

La direttiva 2000/78/CE, invece, si limita solo alla protezione nell'ambito dell'impiego, dell'occupazione e della formazione professionale sulla base della religione, delle convinzioni personali, dell'età e dell'orientamento affettivo/sessuale.

Sebbene gli Stati membri abbiano recepito le direttive nel diritto nazionale, permangono ancora discrepanze tra le diverse legislazioni nazionali. I metodi di recepimento differiscono notevolmente tra i Paesi la cui normativa antidiscriminazione vigente è contenuta in un unico strumento giuridico e quelli in cui le disposizioni sono diffuse in vari settori del diritto nazionale, quali il diritto del lavoro, il diritto penale e il diritto amministrativo.

Fattori di discriminazione

Tutti i Paesi hanno incluso il principio della parità di trattamento o i fattori di rischio di discriminazione nella propria Costituzione, fatta eccezione per la Danimarca e il Regno Unito che non hanno una Costituzione scritta.

Le garanzie di uguaglianza costituzionale si attuano nella maggioranza dei Paesi applicando, teoricamente, le direttive quantomeno nel settore pubblico. Tuttavia, le sole disposizioni costituzionali non sono sufficienti a trasporre le direttive, pertanto la maggior parte dei paesi ha adottato proprie disposizioni legislative che elencano in modo esaustivo le aree nelle quali si applicano le leggi antidiscriminatorie.

La tabella 1 (*vedi pagina 104*) mostra i fattori di rischio introdotti nelle normative antidiscriminatorie e in altre leggi per la protezione dalla discriminazione a livello nazionale.

Origine etnica o razziale

Sebbene la direttiva 2000/43/CE imponga agli Stati membri di vietare la «discriminazione per il fattore di rischio dell'origine etnica o razziale», molti Paesi utilizzano una terminologia che vi si discosta leggermente, come ad esempio “discriminazione per etnia” o “appartenenza etnica”. Inoltre, diversi Paesi estendono il divieto di discriminare a fattori che possono essere collegati all'origine razziale o etnica come la nazionalità o origine nazionale, la lingua, il colore della pelle e l'appartenenza a minoranze nazionali riconosciute. Altri fattori che si possono collegare all'origine etnico-razziale sono la religione e le convinzioni personali.

Nella direttiva si dichiara: «L'Unione Europea respinge le teorie che cercano di determinare l'esistenza di razze umane separate. L'uso del termine “origine razziale” nella presente direttiva non implica l'accettazione di tali teorie». Tuttavia, alcuni Paesi hanno ritenuto che includere i termini “razza” o “origine razziale” nella propria legislazione antidiscriminatoria rafforzi la percezione che gli esseri umani possano essere distinti in base alla “razza”. Di conseguenza, hanno evitato l'uso di tali termini nel recepimento della legislazione. Ad esempio, la legge

svedese sulla discriminazione del 2008 definisce "etnia" come "origine nazionale o etnica, colore della pelle o circostanze simili". In Finlandia la locuzione "origine etnica o nazionale", utilizzata nella legge sull'antidiscriminazione, è stata sostituita nella nuova legge con la sola parola "origine"².

Una delle ambiguità nell'applicazione della direttiva 2000/43/CE si riscontra quando caratteristiche quali il colore della pelle, l'origine nazionale, l'appartenenza a minoranze nazionali o l'origine sociale rientrano nel campo di applicazione della "razza o origine etnica". Ciò può avvenire quando le legislazioni nazionali che attuano la direttiva elencano tali fattori distintamente.

Anche il confine tra origine etnica e religione può essere ambiguo. I concetti di etnia e religione sono strettamente collegati tra loro. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha affermato: «L'etnia ha la sua origine nell'idea di gruppi sociali caratterizzati da nazionalità comune, appartenenza tribale, fede religiosa, lingua condivisa, o origini e contesti culturali e tradizionali».³

Nei Paesi Bassi, la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di discriminazione nei confronti degli ebrei e, in alcuni casi, la discriminazione razziale nei confronti dei musulmani. Nel Regno Unito, la discriminazione contro i sikh⁴ o gli ebrei⁵ è stata compresa tra le discriminazioni per motivi razziali, in particolare per origine etnica. In Svezia, i tribunali nazionali non sempre specificano se il fattore pertinente a un caso specifico di discriminazione sia la religione o l'etnia, poiché si considera che l'ambito di tutela sia lo stesso per entrambi i fattori.

2. *Finlandia, Proposta di governo sull'atto per la non discriminazione 19/2014, p.66, disponibile all'indirizzo <http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140019>.*

3. *Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), Timishev v Russia, Applicazione 55762/00 E 55974/00, 13 Dicembre 2005, paragrafo 55.*

4. *Regno Unito, Mandla vs Dowell Lee [1983] UKHL 7, 2 AC 548.*

5. *Regno Unito, Tribunale del lavoro Seide v Gillette Industries Ltd. [1980], IRLR 427.*

Religione o convinzioni personali

Le principali controversie sull'attuazione della direttiva 2000/78/CE si trovano nell'ambito delle eccezioni previste per le religioni organizzate e per le organizzazioni con un'etica basata sulla religione o sulle convinzioni personali.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva, gli Stati membri possono mantenere la legislazione o le prassi nazionali che consentono alle chiese e ad altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica si basa sulla religione o sulle convinzioni personali di riservare un trattamento diverso in base alla religione o alle convinzioni personali. Tale eccezione consente solo un trattamento differenziato in base ai fattori sopracitati, e non può essere utilizzata per giustificare una discriminazione basata su altri, come ad esempio l'orientamento affettivo/sessuale. È da notare che non tutti i Paesi hanno scelto di includere l'eccezione dell'articolo sopra citato. È il caso di Finlandia, Francia, Islanda, Liechtenstein, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia e Svezia.

Dall'adozione delle direttive si è registrato un notevole aumento della giurisprudenza riguardante i codici di abbigliamento e i simboli religiosi, specialmente in Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito. Le questioni relative ai simboli religiosi o agli abiti indossati dai dipendenti pubblici o dagli studenti delle scuole pubbliche sono strettamente legate ai principi di laicità e neutralità dello Stato di riferimento.

Disabilità

Nel 2010 l'UE ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, diventando la prima organizzazione internazionale che ha aderito a un trattato sui diritti umani. Legislazioni, politiche e programmi degli

Stati aderenti devono conformarsi alle disposizioni della Convenzione, entro i limiti delle responsabilità dell'UE. I Paesi che hanno adottato la Convenzione devono intervenire nei seguenti settori: accesso a istruzione, occupazione, trasporti, infrastrutture ed edifici aperti al pubblico, concessione del diritto di voto, miglioramento della partecipazione politica e garanzia della piena capacità giuridica di tutte le persone disabili (*vedi tabella 2, pagina 112*).

La Corte di Giustizia ha sottolineato l'importanza di interpretare la direttiva 2000/78/CE in modo coerente con la Convenzione delle Nazioni Unite e ha sostenuto che il concetto di "disabilità" deve essere inteso come segue: una limitazione che risulta da menomazioni a lungo termine, qualora esse siano fisiche, mentali o psicologiche che, in interazione con varie barriere, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona alla vita professionale in condizioni di parità rispetto agli altri lavoratori⁶.

Per quanto concerne la direttiva di parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, una delle innovazioni più significative, è l'obbligo per i datori di lavoro di adottare misure appropriate al fine di consentire a una persona con disabilità di accedere, partecipare o avanzare nel mondo del lavoro, o di seguire una formazione, a meno che tali misure non comportino un onere sproporzionato per il datore di lavoro⁷.

L'Italia ha attuato la direttiva senza adottare nessuna disposizione relativa all'obbligo di trovare soluzioni ragionevoli nei posti di lavoro. A seguito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nel 2011, il 4 luglio 2013 la Corte di

6. Corte di giustizia dell'Unione Europea, casi riuniti C-335/11 e C-337/11, HK Danmark, per conto di Jette Ring v Dansk almennyttigt Boligselskab e HK Danmark, per conto di Lone Skouboe Werge v Dansk Arbejdsgiverforening, per conto di Pro Display A/S, giudizio dell'11 aprile 2013, ECLI:EU:C:2013:222.

7. Articolo 5 della direttiva 2000/78/CE

Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha stabilito che l'Italia non ha recepito correttamente l'articolo 5 della direttiva⁸. La Corte ha respinto le argomentazioni del governo italiano, secondo cui l'obbligo di fornire una soluzione equa era già in vigore in Italia al momento dell'adozione della direttiva⁹. Sebbene le leggi preesistenti prevedessero misure di aiuto e sostegno, integrazione sociale e protezione delle persone disabili, la Corte ha rilevato che nessuna di esse stabiliva l'obbligo generale di fornire soluzioni ragionevoli per eliminare gli ostacoli che impediscono alle persone disabili di partecipare alla vita professionale. La Corte ha inoltre respinto l'argomentazione del governo sulla mancanza di una definizione sul concetto di disabilità nella direttiva, rilevando che gli Stati membri devono rispettare sia la precedente sentenza della CGUE in materia, sia la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, che forniscono entrambe una definizione di disabilità. L'Italia ha modificato la propria legislazione esistente per recepire l'articolo 5 della direttiva, aggiungendo un nuovo articolo 3, paragrafo 3-bis, al decreto legislativo 216/2003¹⁰. La disposizione aggiuntiva non definisce soluzioni ragionevoli né offre ai datori di lavoro un orientamento, ma stabilisce che quando i datori di lavoro forniscono soluzioni ragionevoli applicano tale disposizione senza oneri aggiuntivi e con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili.

In Francia¹¹ l'obbligo di fornire una soluzione ragionevole è più limitato rispetto alla direttiva. Ad esempio, non è stato recepito

8. *Corte di giustizia dell'Unione Europea, Commissione vs Italia, C-312/11, 4 July 2013, ECLI:EU:C:2013:446*

9. *Il governo italiano ha fatto riferimento in particolare alla legge-quadro sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili (legge n. 104/1992); alla legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro delle persone disabili; alla legge n. 381/1991 sulle cooperative sociali e al decreto legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.*

10. *Decreto legislativo 28 giugno 2013 n. 76, poi convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 99, recante misure urgenti preliminari per la promozione dell'occupazione, in particolare dei giovani, la promozione della coesione sociale e altre misure finanziarie urgenti.*

11. *Vedere le decisioni in Francia relative al Consiglio di Stato nella sentenza della Corte suprema amministrativa del 30 ottobre 2009, nella sentenza Perreux, del 30 ottobre 2010 nella sentenza Bleitrach.*

a favore dei funzionari che lavorano in Parlamento, i quali possono contare solo sull'applicazione diretta della direttiva 2000/78/CE sulla base della giurisprudenza nazionale.

In Ungheria, l'obbligo di una soluzione ragionevole non è stato completamente attuato. Le preoccupazioni sono particolarmente gravi per quanto riguarda l'accesso all'occupazione, in quanto la legge XXCI del 1998 sui diritti delle persone disabili e la garanzia delle pari opportunità contiene l'obbligo di tener conto delle esigenze delle persone disabili nel corso dell'assunzione e di adattare l'ambiente di lavoro per i lavoratori attuali, ma non sembra prescrivere che si debbano compiere sforzi ragionevoli per adattare il luogo di lavoro ad esigenze specifiche al fine di assumere una persona disabile.

In Germania¹² non esiste una disposizione che imponga un obbligo generale di fornire soluzioni ragionevoli ai datori di lavoro e si ritiene che la fornitura di soluzioni ragionevoli rientri nell'obbligo contrattuale dei datori di lavoro di prendersi cura delle legittime esigenze dei loro dipendenti. Tuttavia, non esiste una regolamentazione di soluzioni ragionevoli che riguardi tutti i settori che rientrano nella direttiva.

L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE consente agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni sulla protezione della salute e della sicurezza sul lavoro per le persone disabili. In alcuni Paesi non esiste una disposizione esplicita nella legislazione antidiscriminazione, ma si possono trovare eccezioni in altri atti legislativi.

In Portogallo, per esempio, è il datore di lavoro che valuta le disposizioni che sono necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici disabili, e il Codice del lavoro consente ai datori di lavoro di escludere una persona disabile se il lavoro rappresenta un rischio per la sua salute

12. Germania, Codice Civile, sezione 241.2.

e sicurezza. Tuttavia, la persona disabile in questione può contestare questa decisione davanti ai tribunali del lavoro.

In Bulgaria¹³, ai sensi della legge riguardante le condizioni di lavoro più sane e sicure, i datori di lavoro hanno il dovere di assegnare ai loro dipendenti solo compiti compatibili con le loro capacità. Inoltre, in considerazione dei pericoli per i lavoratori con una ridotta capacità lavorativa e in virtù di una serie di altre leggi e atti di diritto derivato che disciplinano settori specifici, esistono requisiti sanitari per l'accesso all'occupazione in settori come i trasporti, compresa l'aviazione, e ad altre occupazioni ad alto rischio.

Orientamento affettivo/sexuale

L'introduzione di una legislazione antidiscriminatoria sul fattore di rischio dell'orientamento affettivo/sexuale si è dimostrata controversa e difficile da adottare per molti Stati membri. Pochissimi Paesi hanno dato una definizione di orientamento affettivo all'interno della legislazione contro la discriminazione. Nel 2014, la Suprema Corte Amministrativa ha implicitamente definito l'orientamento affettivo/sexuale come innato, delegittimando la teoria che l'orientamento affettivo sia una scelta¹⁴. Un approccio analogo è stato adottato in Irlanda e Svezia. La legislazione britannica fa riferimento a "un orientamento sessuale verso a) persone dello stesso sesso, b) persone dell'altro sesso o c) persone di entrambi i sessi"¹⁵.

Molte delle difficoltà incontrate nell'attuazione delle disposizioni della direttiva in materia di orientamento affettivo/sexuale riguardano l'ampiezza delle eccezioni che si applicano ai datori di lavoro con un'etica religiosa. Si tratta di eccezioni

13. *Bulgaria, legge sulle condizioni di lavoro sane e sicure, articolo 16 (1.2a).*

14. *Suprema Corte Amministrativa Decisione No 9467 del 7 luglio 2014.*

15. *Gran Bretagna, Equality Act 2010, sezione 12. Nell'Irlanda del Nord, le Normative del 2003 sull'uguaglianza in materia di occupazione (orientamento sessuale) forniscono una definizione simile (Reg 2(2)).*

delicate, perché suscitano un dibattito sull'adozione di soluzioni ragionevoli per tematiche differenti rispetto a quelle legate alla disabilità adottate nell'UE: alcuni datori di lavoro possono essere ostili all'omosessualità a causa delle proprie convinzioni religiose, mentre altri cercano di trovare il giusto equilibrio tra gli interessi dei lavoratori con convinzioni religiose e gli interessi della comunità LGBTIAQ+.

Precisare la definizione dell'espressione "orientamento affettivo/sexuale" è una sfida, in quanto in molti Stati sono pochi i casi di discriminazione basati sull'orientamento affettivo/sexuale portati in tribunale. La discrezione o il timore di vittimizzazione possono scoraggiare alcune vittime dall'avviare il procedimento. Inoltre, in alcuni Stati il clima politico e/o sociale rimane apertamente o implicitamente ostile ai diritti della comunità LGBTIAQ+, come ad esempio in Repubblica di Macedonia, Polonia e Lituania.

Discriminazione presunta e associata

La discriminazione a volte può verificarsi a causa di un'ipotesi (che può essere corretta o meno) formulata nei riguardi di un'altra persona: ad esempio l'ipotesi che questa persona sia disabile. In alternativa, una persona può essere discriminata perché si associa a persone di un determinato gruppo a rischio: ad esempio, a una persona non appartenente alla minoranza linguistica sinta e rom può essere negato l'accesso a un bar perché è in compagnia di persone appartenenti alla minoranza linguistica. In molti Paesi, l'applicazione della legge sulla discriminazione in tali scenari non è né stipulata né espressamente vietata, e solo una futura interpretazione giuridica chiarirà la questione.

Discriminazione multipla o intersezionale

L'UE ha riconosciuto l'importanza della discriminazione multipla, anche se sia la direttiva 2000/78/CE che la direttiva 2000/43/CE non affrontano la questione. Disposizioni a riguardo sono previste solo in alcuni Paesi.

Campo di applicazione materiale delle direttive

Entrambe le direttive stabiliscono che le discriminazioni sono vietate nell'accesso al lavoro, nel lavoro e nell'istruzione professionale. L'articolo 3 di entrambe le direttive indica le aree in cui il principio della parità di trattamento deve essere applicato. (*vedi tabella 3, pagina 116*).

Molti Stati membri hanno ampliato il campo di applicazione delle direttive, vietando espressamente le discriminazioni in materia di protezione sociale, prestazioni sociali, istruzione e beni e servizi pubblici.

Azioni positive

Nell'ottica di assicurare l'uguaglianza sostanziale, il principio di parità di trattamento non deve impedire a nessuno Stato membro di mantenere o applicare specifiche misure per prevenire o compensare gli svantaggi sociali che derivano dall'essere parte di un gruppo a rischio.

Queste azioni positive, talvolta chiamate discriminazioni positive, sono trattamenti diversi e favorevoli rivolti a persone appartenenti a gruppi a rischio che sono messe in atto per compensare difficoltà specifiche che alcuni gruppi di minoranza o gruppi a rischio vivono. (*vedi tabella 4, pagina 118*)

Ostacoli ad un effettivo accesso alla giustizia

Nella maggioranza dei Paesi presi in esame, il volume della giurisprudenza in materia di discriminazione è ancora relativamente basso. Il recepimento delle direttive ha contribuito al graduale aumento di denunce presentate ai tribunali e agli organi per la parità di trattamento.

Un ostacolo all'accesso alla giustizia è la mancanza di rimedi efficaci, compreso il risarcimento per le vittime di discriminazione. La mancanza di mezzi finanziari sufficienti per portare avanti una causa è un ostacolo presente in diversi Paesi ed è strettamente legato alla mancanza di una rappresentanza adeguata. Nella maggior parte dei Paesi, la rappresentanza legale è obbligatoria o almeno necessaria nella pratica, a causa della complessità delle procedure e del quadro giuridico.

La disponibilità dell'assistenza legale gratuita costituisce un requisito fondamentale per garantire l'accesso alla giustizia per le vittime di discriminazione. Tuttavia, in molti Paesi l'accesso al gratuito patrocinio è molto limitato o dipende da procedure complesse.

La scarsa visibilità accordata ai processi per discriminazione potrebbe essere un elemento che si aggiunge agli ostacoli che le vittime si trovano ad affrontare. L'impressione che permea l'opinione pubblica è che raramente le vittime vincano le cause di discriminazione. Se i media riportassero un maggior numero di processi e di cause vinte, questa sensazione potrebbe essere debellata.

Ad esempio, in Austria, Belgio e Italia non esiste una pubblicazione sistematica delle decisioni dei giudici o degli organi di parità. In Italia, la posizione giuridica delle associazioni che operano nella lotta contro la discriminazione varia a seconda delle norme introdotte dal recepimento delle due direttive. Per quanto riguarda l'origine razziale o etnica, in Italia il decreto legislativo 215/2003 autorizza le associazioni ad

avviare procedimenti a sostegno o per conto dei denunciati solo se inserite in un elenco approvato con decreto congiunto dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Pari Opportunità. Tali organizzazioni sono elencate sulla base dei criteri stabiliti nel decreto congiunto. Tra l'altro, questi criteri comprendono: l'essere state costituite da almeno un anno; la promozione della parità di trattamento e la lotta alla discriminazione come unico o principale obiettivo. L'elenco è stato aggiornato nel 2013 e contiene più di 550 associazioni. La maggior parte dei Paesi analizzati consente ad associazioni e/o sindacati di avviare procedimenti per conto terzi.

Mezzi di ricorso collettivo

In un documento di lavoro pubblicato nel 2011¹⁶, è stato riconosciuto che il ricorso collettivo è necessario quando la violazione dei diritti previsti dalla legislazione europea riguarda un gran numero di persone, in particolare quando le azioni individuali non riescono a ottenere un ricorso effettivo in termini di cessazione dei comportamenti illeciti e una garanzia di un adeguato risarcimento. Tuttavia, l'applicazione pratica di queste disposizioni è soggetta a interpretazione giudiziaria.

L'*Actio popularis* è uno strumento molto utile in quanto consente alle organizzazioni di agire nell'interesse pubblico per proprio conto, senza che sia necessaria la presenza di una vittima da sostenere o rappresentare.

L'*Actio popularis* è consentito dalla legge nazionale per i casi di discriminazione in 19 paesi. Le azioni collettive - la possibilità per un'organizzazione di agire nell'interesse di più di una singola vittima per richieste di risarcimento derivanti dallo stesso evento - sono consentite dalla legge per casi di discriminazione in 13 paesi.

16. Commissione europea (2011), documento di lavoro dei servizi della consultazione pubblica: *Verso un approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi*, 4 febbraio 2011.

Onere della prova

Date le inerenti difficoltà nel comprovare la messa in atto di una discriminazione, l'articolo 8 della direttiva 2000/43/CE e l'articolo 10 della direttiva 2000/78/CE stabiliscono che le persone che sentono di essere state vittime di discriminazione devono attestare, davanti ad una corte di giustizia od altra autorità competente, solamente i fatti per cui è presumibile che una discriminazione abbia avuto luogo.

L'onere della prova passa quindi sulla parte accusata, la quale deve dimostrare che il principio della parità di trattamento non è stato violato in alcun modo.

Sanzioni e riparazioni

Le infrazioni delle leggi antidiscriminazione devono essere penalizzate da sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, le quali possono includere un risarcimento alle vittime secondo l'articolo 15 della direttiva 2000/43/CE e l'articolo 17 della direttiva 2000/78/CE.

Il concetto di queste riparazioni efficaci, proporzionate e dissuasive è stato inizialmente sviluppato all'interno della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di discriminazioni di genere.

Questa giurisprudenza viene applicata anche nei casi in cui viene infranto il principio di parità di trattamento per i fattori di rischio diversi dal genere, considerate le somiglianze tra la legislazione UE sulla discriminazione di genere e le direttive 2000/43/CE 2000/78/CE.

Il significato di efficace, proporzionato e dissuasivo deve essere determinato caso per caso in luce delle circostanze individuali di ciascuna infrazione delle leggi antidiscriminazione.

Fattori coperti dalle legislazioni degli stati

Il requisito minimo che i Paesi dovevano adottare è di possedere uno o più organi per la promozione dell'uguaglianza a prescindere dalla razza o dall'origine etnica. Un gran numero di Stati si è spinto oltre la formulazione della direttiva, sia per quanto riguarda il contrasto ai fattori di rischio di discriminazione sia per quanto riguarda i poteri di cui dispongono questi organi per combattere le discriminazioni. La direttiva lasciava agli Stati membri un ampio margine di discrezione per quanto riguarda le modalità di istituzione dei loro organi per la promozione dell'uguaglianza, creando livelli di protezione differenziati in tutta l'Unione Europea.

Nella tabella 5 (*vedi pagina 121*) sono elencati gli organi per la promozione dell'uguaglianza che si occupano dell'origine razziale e etnica e dei fattori di rischio di discriminazione coperti dal loro mandato.

Conclusione

Vent'anni dopo l'adozione della direttiva 2000/43/CE e della direttiva 2000/78/CE in materia di occupazione, è indubbio che il loro recepimento abbia rafforzato enormemente la protezione giuridica verso i gruppi a rischio di discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, l'età, le disabilità e l'orientamento affettivo/sexuale.

È inoltre incoraggiante notare che la maggior parte degli Stati membri fornisce una maggiore protezione rispetto ai requisiti del diritto dell'UE e che in diversi Paesi continua ad aumentare il livello di protezione per molteplici gruppi a rischio di discriminazione.

Negli ultimi anni, la maggior parte delle lacune rimaste nel recepimento nazionale sono state colmate, talvolta a seguito dell'avvio di procedure di infrazione da parte della

Commissione Europea e talvolta a causa delle pressioni di altre parti interessate, come le organizzazioni della società civile che rappresentano i gruppi più colpiti dalla discriminazione. In alcuni Stati membri si riscontrano lievi mancanze nel recepimento di aspetti specifici di alcune disposizioni. In certi Paesi il diritto nazionale non definisce esplicitamente le diverse forme di discriminazione così come sono indicate nelle direttive, lasciando ai tribunali il compito di interpretare la legge in modo conforme alle direttive. Nella maggior parte dei casi, tali lacune si manifestano nei settori della protezione sociale, delle prestazioni sociali, dell'impiego pubblico e dei lavoratori autonomi.

Rimangono inoltre alcune carenze per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione della legislazione antidiscriminatoria. I sondaggi in tutta Europa mostrano in modo persistente un'importante disparità tra i livelli di discriminazione subita e discriminazione segnalata. La conoscenza dei propri diritti e dei meccanismi disponibili per reclamare tali diritti è ancora bassa e occorre fare di più per far sì che i due livelli tendano all'uguaglianza.

Un primo passo, che è stato compiuto in diversi Paesi e che si sta dimostrando discretamente efficace, è la formazione mirata per i giudici e gli altri esperti legali. Alcuni Paesi hanno anche compiuto alcuni progressi per quanto riguarda le misure di azione positiva e la diffusione di informazioni sulle leggi antidiscriminazione, ma resta ancora molto da fare per aumentare il dialogo tra il Governo, la società civile e le parti sociali su tutti i fronti e per sensibilizzare l'opinione pubblica.

La maggior parte degli Stati membri ha delegato le responsabilità, in materia di diffusione delle informazioni relative alla legislazione antidiscriminazione e di sensibilizzazione, ad organi nazionali specializzati, senza necessariamente concedere loro risorse adeguate.

Nel 2000 le direttive furono elaborate con l'obiettivo di contribuire alla creazione di una società più inclusiva, in cui tutti abbiano gli stessi diritti e le stesse opportunità di realizzare il proprio potenziale. Questo obiettivo continua a ispirare e a guidare le ambizioni della rete europea di esperti giuridici in materia di parità di genere e di antidiscriminazione.

LA STAMPA LOMBARDA

Martina Parise

*«Tutte le società producono degli stranieri,
ma ciascun tipo di società
produce il suo proprio tipo di stranieri,
e li produce in un suo proprio modo inimitabile».*
(Z. Bauman¹)

*«I fatti che vediamo dipendono
dal punto di vista in cui ci mettiamo,
e dalle abitudini contratte dai nostri occhi».*
(W. Lippmann²)

Questa ricerca è un'analisi sul ruolo che la stampa svolge nel diffondere o rafforzare stereotipi e pregiudizi nell'opinione pubblica. L'attività giornalistica, implicitamente o esplicitamente, offre una chiave di lettura che influenza e suggerisce un pensiero ai lettori e alle lettrici rispetto a fenomeni che attraversano la contemporaneità. La ricerca si concentra in particolare modo sulle cronache di reati o di presunti reati associati a persone appartenenti ad una minoranza. Temi sensibili che animano le pagine di tutti i giornali. La ricerca, eseguita sui quattordici giornali più letti in ogni provincia della Lombardia, pone l'attenzione sul concetto di *etnicizzazione* e su quanto questo

-
1. Bauman Z., *Making and Unmaking of Strangers. Thesis Eleven*, Vol. 43,1 - 16, 1995, Massachusetts Institute of Technology.
 2. Lippmann W., *L'opinione pubblica*, traduzione di Cesare Mannucci, 1995, Donzelli, Roma.

rilievo scorretto sia frequentemente impiegato dalla stampa lombarda.

La narrazione giornalistica, il lessico utilizzato negli articoli di cronaca, gli aggettivi e i verbi più frequentemente associati alle minoranze costituiscono «un filtro linguistico, sempre frutto della negoziazione di valori, attraverso cui i media guardano al mondo, [che] mette in moto tutta una serie di condizionamenti dalla ricaduta più o meno sensibile sulla lingua di tutti i giorni, oltre che sulle idee più largamente diffuse» (Rossi, 2017)³. La stampa e i media in generale se utilizzati in maniera impropria possono trasformarsi in un veicolo di pregiudizi in grado di «amplificare i sentimenti di intolleranza» nei confronti dell'*outgroup*.

Antonia Cava (2011), ricercatrice di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, scrive: «L'“immigrato immaginato” è quasi sempre povero, clandestino, criminale, socialmente pericoloso e musulmano. Si potrebbe quasi tratteggiare una sorta d'identikit dell'“immigrato mediatico”. [...] La rappresentazione diffusa dei migranti è stigmatizzante, distorta, criminalizzante e offensiva [...] un'interpretazione quasi univoca e, dunque, più che razzista, fortemente stereotipata del soggetto immigrato, dipingendolo talvolta come autore di comportamenti devianti e azioni criminose, altre volte come vittima della sua stessa condizione di disperato in balia di organizzazioni senza scrupoli che sfruttano la sua voglia di rifarsi una vita ovvero vittima di episodi razzisti e di intolleranza. [...] In questa realtà deformata vengono principalmente enfatizzati gli aspetti sensazionalistici: crimini, devianza, catastrofi. Toni apocalittici da cui derivano ingiustificate ansie e un clima politico e sociale che si traduce in insofferenza per lo straniero»⁴.

La ricerca quanti-qualitativa di Calvanese (2011) che ha visto

3. F. Rossi, *Recensioni: Paolo Orrù, "Il discorso sulle migrazioni nell'Italia contemporanea. Un'analisi linguistico-discorsiva sulla stampa (2000-2010)"*, *Circula: revue d'idéologies linguistiques*, vol.6, pp. 186-191.

4. A. Cava, *L'immigrato immaginato. Racconti mediali a confronto. Quaderni di Intercultura* DOI 10.3271/A18.

esaminati i quotidiani Corriere della Sera, la Repubblica e Il Giornale per un periodo di quattro anni (2005-2008), ha svolto un importante confronto tra la criminalità autoctona e quella straniera. Dai dati di questa ricerca è emerso che, nonostante ci si ritrovi «con un dato che colloca l'informazione sulla criminalità dei migranti su un livello assai elevato, sostanzialmente assimilabile ad una percentuale pari alla metà di quella dedicata agli italiani (6.718 pezzi con protagonisti stranieri e 13.569 incentrati su fatti penalmente rilevanti messi in atto da autoctoni)», «nel caso degli stranieri, saremo di fronte, invece che al numero oscuro [riferito agli articoli relativi alla criminalità autoctona], a un numero "troppo illuminato", una sorta di "numero sotto il riflettore"»⁵.

Lo psicologo sociale Stanley Cohen (1972), ha teorizzato il concetto di panico morale, definendolo come «una condizione, episodio, persona o gruppo di persone [che] si trovano ad essere definite come minaccia ai valori ed agli interessi sociali; la sua natura è presentata dai mass media in modo stilizzato e stereotipato»⁶.

Borrelli (2007) scrive: «*il panico morale* gioca un ruolo determinante nel mobilitare la difesa dei valori socialmente accreditati e nel rafforzare le certezze morali soprattutto in momenti in cui tali certezze sembrano minacciate dall'emergere di nuovi valori e credenze che metterebbero a repentaglio le rendite di posizione di coloro la cui posizione ed autorevolezza sociale si legittima sulla base dell'ordine morale e culturale esistente»⁷.

Uno stadio successivo di questa escalation possiamo trovarlo nel concetto di *infraumanizzazione*, descritta come

5. E. Calvanese, *Media e immigrazione tra stereotipi e pregiudizi. La rappresentazione dello straniero nel racconto giornalistico*. FrancoAngeli Edizioni.

6. S. Cohen, *Folk devils and moral panics. The creation of the mods and rockers*. Londra, MacGibbon and Kee.

7. D. Borrelli, *Il videofonino nella ret. La costruzione del panico morale nella rappresentazione giornalistica di un nuovo medium*. Quaderni di Sociologia, vol. 44 pp.67-85. DOI 10.4000/qds.925

la tendenza ad attribuire in maniera minore all'*outgroup* le emozioni secondarie, cioè quelle emozioni considerate come esclusivamente umane. In questo modo i membri appartenenti all'*outgroup* verrebbero percepiti come "meno umani" portando erroneamente a giustificare le peggiori forme di discriminazione.

Un esempio di questa operazione ci viene raccontato nelle *Linee guida per l'applicazione della Carta di Roma*: «Nel racconto delle migrazioni è sempre successo che le parole disegnassero il fenomeno con una forma diversa da quella reale. All'inizio, ad esempio, erano tutti marocchini, a prescindere dal colore, dalla provenienza. Erano talmente marocchini che un giornale fece un titolo su un incidente stradale scrivendo "morto un uomo e un marocchino". Le parole usate male, spersonalizzano, cancellano l'identità e incutono paura».

L'estremizzazione dell'infraumanizzazione viene chiamata deumanizzazione, che Volpato (2012) definisce come «una forma radicale di svalutazione [dell'*outgroup*] che nel corso della storia ha accompagnato conflitti e stermini»⁸. Quest'ultima priva della capacità di comprendere le emozioni altrui, come ad esempio la paura o il dolore, riducendo il senso di colpa e la vergogna per le azioni violente perpetrate sulla vittima.

Testo unico dei doveri del giornalista

Dati i confini sfumati tra il diritto di cronaca e i diritti fondamentali e di dignità delle persone, nel 2016 è stato approvato dal Consiglio Nazionale ed è entrato in vigore il nuovo *Testo unico dei doveri del giornalista*. Questo documento «nasce dall'esigenza di armonizzare i precedenti documenti deontologici al fine di consentire una maggiore

8. C. Volpato, *La negazione dell'umanità: i percorsi della deumanizzazione*. *Rivista internazionale di filosofia e psicologia*, vol. 3 (1), pp. 96-109, DOI 10.4453/rifp.2012.0009.

chiarezza di interpretazione e facilitare l'applicazione di tutte le norme, la cui inosservanza può determinare la responsabilità disciplinare dell'iscritto all'Ordine». Il *Testo unico dei doveri del giornalista* accorpa i contenuti dei seguenti documenti: *Carta dei doveri del giornalista*; *Carta dei doveri del giornalista degli Uffici stampa*; *Carta dei doveri dell'informazione economica*; *Carta di Firenze*; *Carta di Milano*; *Carta di Perugia*; *Carta di Roma*; *Carta di Treviso*; *Carta informazione e pubblicità*; *Carta informazione e sondaggi*; *Codice di deontologia relativo alle attività giornalistiche*; *Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive*; *Decalogo del giornalismo sportivo*. Sono inoltre in vigore la *Carta di Treviso* e il *Glossario della Carta di Roma*.

Nel testo sono previste norme stringenti sulle modalità di scrittura per quanto riguarda le persone minorenni, i soggetti deboli o le situazioni di fragilità, e nei confronti dei cittadini stranieri, in particolare per quanto riguarda le persone richiedenti asilo, rifugiate, vittime della tratta, e per quanto riguarda la tutela dell'identità d'immagine.

Tuttavia, nonostante le prescrizioni che questi documenti prevedono, molti articoli pubblicati nei giornali incorrono in frequenti errori. Infatti, secondo Berini (2017) «il titolo di un articolo o di un editoriale e il suo testo possono contenere rilievi di scorrettezza che portano a creare pregiudizi e stereotipi, nella lettrice e nel lettore, verso persone appartenenti a uno specifico gruppo o a una minoranza a rischio di discriminazione. Una lettrice può decidere di rilanciare l'articolo sul suo profilo Facebook [o Instagram] o ricopiando parte del testo dell'articolo a cui aggiungere un discorso d'odio nei confronti delle persone immigrate e pubblicare il tutto sul suo blog. In Italia vediamo anche l'articolarsi di siti e profili sui social network che alimentano l'odio rilanciando articoli scorretti in particolare contro le persone immigrate e le persone di fede e tradizione

musulmana, le persone appartenenti alla minoranza linguistica sinta e rom e a quelle appartenenti alla comunità LGBT+»⁹.

I dati forniti dai monitoraggi svolti da *Articolo 3 Osservatorio sulle discriminazioni* e pubblicati in *Razzismi, discriminazioni e disuguaglianze* (2017) mostrano come, grazie ad un monitoraggio svolto negli anni 2012, 2013 e 2014, la percentuale di rilievi scorretti nei giornali monitorati fosse calata significativamente. Berini afferma che le ragioni di questa diminuzione siano da imputare non solo al costante riscontro fornito ai giornalisti e alle giornaliste, ma anche al miglioramento degli strumenti di indagine utilizzati per effettuare i monitoraggi stessi.

Metodologia di ricerca

La metodologia di raccolta dei dati utilizzata in questa ricerca riflette quanto previsto dal *Testo unico dei doveri del giornalista*, unitamente alla *Carta di Treviso* e alle *Linee Guida per l'applicazione della Carta di Roma*. È importante rammentare che il *Testo unico dei doveri del giornalista* prevede norme stringenti rispetto alle persone minorenni, ai soggetti deboli o a situazioni di fragilità e nei confronti dei cittadini stranieri, in particolare per quanto riguarda i soggetti richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta, e la tutela dell'identità d'immagine.

La presente ricerca ha monitorato quattordici giornali lombardi, di cui due nazionali e dodici locali, uno per ogni provincia.

I quotidiani locali sono stati selezionati in base alla classifica ADS (*Accertamenti Diffusione Stampa*) dei giornali più letti per ogni provincia lombarda, che ha individuato i seguenti giornali: *La Provincia Pavese*, *La Provincia di Cremona*, *La Provincia di*

9. C. Berini, *Il titolo sbagliato sulla stampa italiana*, in A. Alietti et. al. (a cura di), *Razzismi, discriminazioni e disuguaglianze. Analisi e ricerche sull'Italia contemporanea*, 2018, Mimesis Edizioni, Milano, pp.175-194

Como, La Provincia di Lecco, La Provincia di Sondrio, L'Eco di Bergamo e la Gazzetta di Mantova.

Per la provincia di Mantova secondo i dati ADS il quotidiano più diffuso è la *Gazzetta di Mantova*, ma si è scelto di includere nel monitoraggio anche il giornale *La Voce di Mantova*, poiché l'associazione Articolo 3 Osservatorio sulle discriminazioni, con sede a Mantova, tradizionalmente svolge un monitoraggio annuale sulle due testate locali.

Per le province di Lodi, Brescia, Monza e Brianza e Varese, non avendo i dati ADS sui quotidiani più letti a livello provinciale, ci siamo affidati all'indicazione di stakeholder locali, istituzionali e non, individuando i seguenti giornali: *Il Giornale di Brescia*, *Il Cittadino di Lodi*, *La Prealpina* e *Il cittadino di Monza e Brianza*. Infine, per la provincia di Milano sono stati scelti due quotidiani che, pur comprendendo la sezione di cronaca locale, hanno una tiratura nazionale: *Il Giornale* e *il Corriere della Sera*.

Sono stati monitorati 192 giornali nel periodo compreso fra il 29/06/20 e il 12/07/20, per un periodo di due settimane. Ogni testata ha pubblicato un quotidiano al giorno, ad eccezione de *Il Cittadino di Monza e Brianza*, il quale ha pubblicato dieci giornali nelle giornate del 2, 4, 9 e 11 luglio 2020 (Monza 2-9 luglio, Vimercatese 4 -11 luglio, Valle del Seveso 4 -11 luglio, Brianza Sud 4 -11 luglio, Brianza Nord 4 -11 luglio).

Gli articoli monitorati sono stati quelli in cui la notizia riguardava gruppi a rischio di discriminazione e/o fattori di rischio previsti dalla legislazione vigente. Sono stati letti tutti gli articoli, lettere e commenti che riguardavano persone appartenenti a uno dei seguenti gruppi a rischio: persone LGBTQIA+, persone appartenenti alla minoranza linguistica sinta e rom, persone di fede e/o tradizione ebraica, persone di fede e/o tradizione musulmana, persone disabili, persone migranti, donne e persone soggette ai fattori di rischio nazionalità, colore della pelle, età e appartenenza geografica/territoriale.

Tuttavia, durante la nostra ricerca è stato necessario aggiungere ulteriori due gruppi a rischio, ovvero le persone con dipendenza e le persone senza dimora. La natura stessa della metodologia è infatti soggetta a miglioramenti e modificazioni nel corso degli anni, dati dalla necessità di descrivere al meglio la realtà, adattandosi al suo divenire continuo.

I fattori di rischio riconosciuti dalla legislazione sono: il genere, l'etnia, la razza, la disabilità, la religione, la nazionalità, l'orientamento affettivo/sessuale, l'identità di genere, il colore della pelle, l'appartenenza geografica/territoriale, l'età, la lingua, l'ascendenza e le opinioni personali.

La prima fondamentale distinzione tra gli articoli monitorati è quella tra correttezza e scorrettezza rispetto a quanto previsto dal Testo unico dei doveri del giornalista. Inoltre gli articoli vengono considerati in base alla tiratura, gli ambiti e la tipologia dell'eventuale scorrettezza. Un articolo è considerato corretto quando le persone coinvolte nella notizia appartengono ad un gruppo a rischio e vi è, da parte del giornalista, la possibilità di argomentare la cronaca in maniera scorretta. È riservata una particolare attenzione alla cronaca nera essendo questo l'ambito più frequentemente soggetto a scorrettezze.

È importante sottolineare che, quando un articolo viene considerato scorretto, l'intenzione retrostante la segnalazione non è quella di sostenere il singolo soggetto della cronaca, ma tutelare il gruppo a rischio dall'essere indebitamente associato all'azione di un solo individuo, rendendo in questo modo meno probabile la formazione di pregiudizi e di possibili discriminazioni.

Per categorizzare gli articoli sono state individuate tre variabili: tiratura, gruppo a rischio, ambito.

La *tiratura* indica se l'articolo è riportato sulle pagine nazionali o locali del giornale.

La variabile *gruppo a rischio* indica la minoranza trattata

nell'articolo monitorato. Si sono così venuti a configurare tredici gruppi a rischio: *persone LGBTQIA+, persone appartenenti alla minoranza linguistica sinta e rom; persone di fede e/o tradizione ebraica; persone di fede e/o tradizione musulmana; persone disabili; persone migranti; donne e persone soggette ai fattori di rischio nazionalità, colore della pelle, età e appartenenza geografica/territoriale; persone con dipendenza; persone senza dimora*. È frequente incontrare articoli che coinvolgono più di un gruppo a rischio.

Infine, l'*ambito* riguarda la sfera o il contesto nel quale si colloca la notizia. Di seguito elenchiamo gli ambiti individuati: *lavoro, scuola, habitat-alloggio, religione, sanità, cultura, rapporti con la comunità maggioritaria, cronaca nera, legislazione, istituzione, minori, statistiche, uso pubblico storia /memoria, sport*. Nel Settimo rapporto (2018), Articolo 3 chiarisce che «l'ambito è importante da rilevare per capire come poter intervenire e quali strumenti utilizzare nell'azione di confronto con i cosiddetti produttori di scorrettezze».

Il sistema di rilevazione per i soli articoli scorretti prevede invece, ad oggi, sei ulteriori rilievi di scorrettezza che vengono sommati alle categorie descritte in precedenza. Di seguito sono riportate le definizioni dei rilievi di scorrettezza utilizzate da *Articolo 3* nel Settimo rapporto.

La ***mancata vigilanza*** è rilevata nelle lettere o nelle opinioni pubblicate che contengano espressioni diffamatorie o di incitamento alla discriminazione nel caso in cui il Direttore non abbia fatto un commento per stigmatizzare le stesse espressioni. Il Direttore del quotidiano è penalmente responsabile per i testi pubblicati.

Un articolo viene segnalato come ***stereotipato*** quando attua una rappresentazione degli individui coinvolti attraverso immagini che enfatizzano luoghi comuni sulla minoranza.

L'articolo è ***non completo*** quando offre al lettore e alla lettrice

un'informazione parziale; in particolare si intendono non completi tutti gli articoli nei quali vengono trattate questioni riguardanti una minoranza, ma mancano le dichiarazioni di leader o rappresentanti o più in generale di persone appartenenti alla minoranza stessa. In questo modo, anche se l'articolo può essere sostanzialmente corretto, esso non fornisce al lettore il punto di vista del gruppo minoritario.

Rientrano nella categoria **non corretto** differenti casistiche. Si intendono non corretti quegli articoli il cui titolo falsifica la notizia o enfatizza in maniera ingiustificata una contrapposizione tra soggetti appartenenti alla comunità maggioritaria e soggetti appartenenti ad una o più minoranze; gli articoli che non offrono un punto di vista o una critica ad un provvedimento ma alimentano un sentimento di astio nei confronti di un gruppo o una minoranza specifica; gli articoli con titoli, sottotitoli o passaggi specifici che sottolineano la contrapposizione tra una componente allogena rispetto ad una supposta componente autoctona; gli articoli i cui titoli, per evidenza ricavata dal testo dell'articolo, riferiscono in modo inesatto la notizia; infine, i titoli che tendono a creare un allarme enfatizzando ed aggravando il fatto di cronaca, falsando quindi il fatto di cronaca stesso.

Nell'articolo, e in particolare nel titolo e/o nel sottotitolo, viene rilevata l'**etnicizzazione** del reato o del presunto reato quando si fa riferimento alla nazionalità/provenienza geografica o appartenenza a una minoranza della persona che ha posto in essere un comportamento vietato dalla legge, senza che questo offra al lettore e alla lettrice una migliore comprensione della stessa notizia. Al contrario, inocula un'indebita generalizzazione di un comportamento individuale ascrivendolo a tutte le persone appartenenti alla stessa nazionalità e/o minoranza.

Nell'articolo, nella lettera o nell'opinione viene rilevato un **discorso da odio** (*hate speech*) quando si evidenzia un'espressione che diffonda, inciti, promuova o giustifichi l'odio e l'intolleranza verso una persona, una minoranza o un

gruppo e che rischi di provocare reazioni violente contro quella persona, gruppo o minoranza. Un *hate speech* viene sempre segnalato all'Ordine dei Giornalisti e in alcuni casi vengono supportate le vittime nella presentazione di un esposto alla Magistratura.


Utili, al fine di comprendere se un articolo fosse da ritenere corretto o scorretto, sono state le domande:

- Questo articolo colpisce un gruppo a rischio?
- È utile ai fini della notizia indicare nell'articolo l'appartenenza della persona ad una minoranza?
- Crea o rinforza una rappresentazione stereotipata del gruppo a rischio?
- È riportata nel titolo, nell'occhiello, nel sommario, nel catenaccio o viene ripetuta per più di quattro volte nel testo l'appartenenza ad una minoranza della persona?
- È indicato l'indirizzo di residenza/domicilio della persona?


Questa metodologia di raccolta dati si è spesso conclusa, nelle ricerche precedentemente svolte, con una ricerca degli articoli scorretti postati sui social network. Questo passaggio finale rappresenta un mezzo utile a comprendere e oggettivare le conseguenze della pubblicazione di tali articoli. Spesso i commenti a questi post su Facebook contenevano *hate speech*.

La ricerca

Sono stati monitorati cinquecentocinquantaquattro articoli, di cui centoventotto sono stati considerati scorretti, mentre quattrocentoventisei sono risultati corretti.




Nel monitoraggio del 2014 erano stati analizzati diecimila duecento ottantaré articoli durante tutto il corso dell'anno e, di questi, novecento sessantasette erano scorretti: il 16,10%. Nel monitoraggio del 2020 la percentuale di scorrettezza è stata del 23,10%.



Dei quattordici giornali monitorati, quelli con la percentuale di scorrettezza maggiore sono stati:


- *La Prealpina* con un indice di scorrettezza del 56%, ventisette articoli scorretti su quarantotto monitorati;
- *Il Giornale* con un indice di scorrettezza del 40%, ventidue articoli scorretti su cinquantacinque monitorati;
- *L'Eco di Bergamo* e *la Voce di Mantova* con un indice di scorrettezza del 36%, rispettivamente nove articoli scorretti su venticinque monitorati e sedici scorretti su quarantacinque monitorati;
- *La Provincia di Como* con un indice di scorrettezza del 26%, dieci articoli scorretti su trentanove monitorati).




Dai dati raccolti è emerso che centosessantotto articoli, il 30% degli articoli monitorati, hanno riguardato la categoria persone immigrate: di questi, centoventinove articoli (il 77%) sono corretti, mentre trentanove articoli (il 23%) sono scorretti. Il secondo gruppo a rischio più rilevato è stato quello delle donne, presente in centotrentatré articoli monitorati (il 24% del totale). Di questi ultimi, quattordici articoli (l'11%) sono stati considerati scorretti, mentre centodiciannove articoli (l'89%) sono corretti. Infine, novantuno articoli monitorati (il 16%) hanno riguardato il gruppo soggetto al fattore di rischio della nazionalità, di cui ventinove articoli (il 32%) sono scorretti e sessantadue articoli (il 68%) sono risultati corretti.

I primi due gruppi, assieme, costituiscono il 54% di tutti gli articoli monitorati. Se invece prendiamo in considerazione tutti i gruppi appena elencati: persone immigrate, donne e nazionalità, costituiscono il 70% di tutto il monitoraggio. Il restante 30% è costituito dai seguenti gruppi a rischio: persone soggette al fattore di rischio dell'età (7%), persone LGBT+ (5%), persone disabili (5%), persone senza dimora (5%), persone appartenenti alla minoranza linguistica sinta e rom (4%), persone di fede e/o tradizione musulmana (3%), persone soggette al fattore di rischio dell'appartenenza geografica territoriale (1%), persone soggette al fattore di rischio del colore della pelle (1%), persone di fede e/o tradizione ebraica (1%) e persone con dipendenze (0%).


Nonostante la maggior parte degli articoli monitorati siano afferenti alle donne e al gruppo a rischio per nazionalità, tali gruppi non rappresentano i più colpiti da scorrettezze. È importante notare, infatti, che per il gruppo a rischio persone appartenenti alla minoranza linguistica sinta e rom quattordici articoli su venti monitorati risultano scorretti: più dei due terzi. Allo stesso modo, anche il gruppo a rischio delle persone senza dimora presenta dodici articoli scorretti su venticinque monitorati.




È stato rilevato che l'ambito maggiormente rilevato negli articoli scorretti è quello della cronaca nera con novantaquattro articoli scorretti su centoventotto totali.



La ricerca individua nell'etnicizzazione del reato o del presunto reato la scorrettezza maggiormente rilevata. Essa costituisce più della metà di tutti i rilevi presenti nei quotidiani monitorati, precisamente il 55%.




Nel grafico seguente è evidente inoltre un incremento nella stampa dell'etnicizzazione. Nel 2014 la percentuale di rilievi rispetto agli articoli scorretti complessivi era del 39%, ad oggi la percentuale è aumentata e costituisce il 55%.



Tale rilievo di scorrettezza caratterizza in modo significativo alcuni gruppi a rischio, lasciandone trascurati molti altri. Il grafico sintetizza su quali gruppi a rischio si sia concentrato il rilievo nella nostra ricerca. I gruppi a rischio più soggetti ad etnicizzazione negli articoli di cronaca sono stati:

- persone migranti, con ventotto articoli, il 40% del totale;
- nazionalità, con ventisette articoli, il 39% del totale;
- persone appartenenti alla minoranza linguistica sinta e rom con undici articoli, il 16% del totale.

I restanti gruppi a rischio invece, costituiscono solo il 5% sul totale dei rilievi di etnicizzazione.



Un altro dato rilevante, oltre che confortante, è l'assenza di articoli con hate speech, il rilievo più grave in assoluto.

La costruzione dell'immagine dello straniero nella stampa

Durante la ricerca abbiamo avuto modo di osservare ed individuare molti punti in comune, e potremmo dire trasversali, a molti articoli di stampa. Alcuni tra questi sono stati evidenziati dagli stessi rilievi scorretti, come nel caso dell'etnicizzazione, mentre altri erano più nascosti e più complessi da riconoscere.

L'importanza del titolo: l'etnicizzazione. Come abbiamo potuto constatare, il rilievo dell'etnicizzazione riguarda più del 55% degli articoli scorretti. In fase di monitoraggio si rivela facile da registrare, in quanto il suo rilievo richiede che nel titolo, nel sommario, nell'occhiello, nel catenaccio o almeno quattro volte nel testo si faccia riferimento alla nazionalità o all'appartenenza ad una minoranza della persona che ha posto in essere un reato o un presunto reato senza che questo offra al lettore una migliore comprensione della notizia. Tuttavia, se è facile individuare tali riferimenti ciò significa anche che sono assai frequenti, come dimostrano i dati di questa ricerca.

A titolo esemplificativo, di seguito sono riportati altri titoli di articoli monitorati del quotidiano *La Voce di Mantova*: «Sanguinosa rissa tra stranieri a Porta Giulia, responsabili denunciati e presto espulsi» - p.12 e 1 (04/07/20); «Troppi festini mentre era ai domiciliari, tunisino finisce in carcere» - p.13 e 1 (04/07/20); «Si rifiuta di pagare il biglietto del bus e fornisce false generalità, nei guai una 48enne nigeriana» - p.9 (06/07/2020); «Resistenza, ghanese condannato a 4 mesi» - p.10 (07/07/2020), «Ferì l'amante della moglie colpendolo con una coltellata, sei mesi ad un marocchino» - p.11 (10/07/20).

Negli articoli pubblicati da *Il Giornale* e *la Prealpina* possiamo notare come la categorizzazione basata sulla nazionalità o sull'appartenenza ad una minoranza viene utilizzata nel titolo, etnicizzando il reato o presunto reato commesso.



*Il Giornale del 05/07/20
a pagina 4*



*La Prealpina del 11/07/20
a pagina 20*

Il titolo sbagliato generalizza e attribuisce la responsabilità di un comportamento individuale criminoso a tutta le persone appartenenti ad un gruppo o ad una minoranza etnico-razziale. Il titolo è una parte fondamentale dell'articolo in quanto restituisce il primo impatto ad una persona che decide di non leggere l'articolo, e una chiave di lettura, nel caso in cui l'articolo venisse letto. Il titolo è ancor di più rilevante importanza e gravità se questo non è aderente alla notizia, ma anzi, enfatizza o omette alcuni dati importanti. Questa ricorrente impostazione degli articoli di cronaca nera, soprattutto perché ripetuta, porta i lettori a formarsi l'idea che tutte le persone appartenenti a queste minoranze siano ladri, violenti, criminali etc. e che, di conseguenza, siano da considerare una minaccia per sé stessi e per il Paese.

Nell'articolo de *Il Giornale* del 10/7/2020, ad esempio, viene suggerita un'immediata associazione tra i termini "spacciatore" (presente nell'occhiello) e il termine "nigeriano" (presente nel titolo). Inoltre, come possiamo verificare nel testo dell'articolo, viene specificata subito l'origine della persona e non la sua cittadinanza. Queste modalità di esposizione della notizia non sono esclusive di questo articolo, ma caratterizzano la maggior parte degli articoli di cronaca nera con soggetti appartenenti ad un gruppo ad una minoranza.



*Il Giornale del 10/07/20
a pagina 4*

La ripetizione nel testo. Anche la ripetizione nel testo dell'appartenenza alla minoranza della persona è un meccanismo molto utilizzato dalla stampa negli articoli di cronaca nera. Questa, come il "titolo sbagliato" è un'altra strategia per rinforzare l'associazione tra il gruppo a rischio e il reato o presunto reato.



*L'Eco di Bergamo del 08/07/20
a pagina 18*

La terminologia. Molta attenzione deve essere prestata alla terminologia utilizzata negli articoli di cronaca. Spesso vengono utilizzate parole scorrette che comunicano di per sé, molto di più della realtà aderente ai fatti. Termini come "ondata", "problemi di sicurezza", "allarme immigrazione" etc. sono intrinsecamente negativi e, se associati ripetutamente a eventi o fenomeni descritti negli articoli di cronaca, scatenano una reazione condizionata all'evento stesso. In questo modo, ad esempio, il fenomeno migratorio verrà sempre considerato come un problema, i soggetti appartenenti alla minoranza sinta e rom verranno sempre ritenuti dei ladri, così come quelli di origine marocchina saranno sempre considerati spacciatori, eccetera.

Valerio Cataldi in *Linee guida per l'applicazione della Carta di Roma: una sintesi* (2018) spiega che «la responsabilità di chi scrive è esattamente questa: se sceglie parole spaventose determinerà una reazione spaventata [...] Le parole fanno le cose e diventano cose, si trasformano sempre più facilmente in azione. Se sono parole violente, diventano atti violenti e se non diamo la giusta importanza alle parole, non riusciremo a dare giusta importanza neanche agli atti che ne sono diretta conseguenza»¹⁰.

Di seguito riportiamo un articolo a titolo esemplificativo: nel testo viene descritto l'aumento di persone provenienti dalla Cina utilizzando il titolo sensazionalistico «Nuova ondata cinese».

10. <https://www.cartadiroma.org/wp-content/uploads/2020/03/Sintesi-linee-guida-ITA.pdf>

Nuova ondata cinese

Cresce il numero di orientali in zona, molti sono in fuga da Milano

436

RESIDENTI OGGI

Il trend di crescita delle persone provenienti dalla Cina non si ferma. Neppure i problemi legati al coronavirus hanno provocato un rientro in patria degli orientali attivi nel commercio.

430

UN ANNO FA

Un anno fa la rappresentanza della Repubblica Popolare Cinese era poco sotto le cifre attuali, con una leggerissima prevalenza delle donne (227) rispetto agli uomini (203).

312

CINQUE ANNI FA

Rispetto al 2015, il numero dei cittadini cinesi a Busto è cresciuto di oltre il 25 per cento. Ad esempio nel 2010 erano solo 177, meno della metà di quanto non sia in questo momento.

Per due mesi erano completamente spariti dalla scena. Addattati come i portatori del coronavirus, i cinesi - per la gran parte commercianti - si erano blindati in casa. Ma senza scappare. «Più che altro - raccontano loro - abbiamo capito per primi quello che stava succedendo, quindi per evitare il contagio abbiamo preferito fucci da parete, la attesa di tempi migliori». E infatti, passata l'epidemia, rineccati al lavoro.

Statistiche e percezione

Così, se qualcuno prevedeva una grande fuga ormai imminente, ora sono le stesse cifre dell'Anagrafe a smentire completamente la sensazione. I cinesi ci sono e sono più di prima. Ciò perché, agli inizi dell'incubo che ha scatenato sui social anche la loro quarantena, uomini e donne con gli occhi a mandorla hanno percepito in anticipo un'altra cosa che stava accadendo, cioè: lo spopolamento della metropoli. E allora, se fuga alla fine c'è stata, essa è avvenuta nei confronti di una Milano economicamente impoverita non solo dalla paura, ma anche dai tantissimi pendolari rimasti a casa in smart working, assieme agli altri finiti in cassa integrazione. Pochi lavoratori, zero studenti e un mercato che invece si è andato a riaprire molto più ve-



A Gallarate di più ma è rimonta

In realtà Busto Arsizio non è la città con più cinesi della provincia di Varese. Ne ha una trentina in meno del capoluogo Varesino e, soprattutto, molti meno della vicina Gallarate, che ne conta quasi 700. Eppure il trend degli ultimi anni spiega come l'ex Manchester d'Italia si stia orientando in maniera fortissima (+150 per cento in un decennio) mentre l'ascesa delle presenze a Gallarate risale agli anni 80 e poi, pur continuando secondo un trend che è comune all'intera Italia, ha registrato un rallentamento. Lasciando così spazio alla graduale rimonta di Busto.

di ROBERTO DI GIACOMO

locemente in provincia, dove i clienti si sono fermati e stanno riscoprendo le uscite al ristorante, quelle dal porrucciare, oppure le necessità di trovare qualcuno che ripari i vestiti in tempi rapidi e a prezzi ragionevoli.

Tempo di investimenti

Non che anche i cinesi non soffrano la crisi, anzi, ma nell'area Busto le cose per loro si stanno rimettendo al meglio. Oltretutto il periodo ha anche consentito di get-

tarli sul mercato immobiliare (specie commerciale) e, anche in quel settore, sono molti coloro che stanno facendo mai bassa di locali. Specie di quelli ormai "decomi" che prima ospitavano le attività degli italiani.

Avanzata costante

I numeri dicono insomma che Busto Arsizio e il suo circondario stanno vivendo una nuova stagione orientale. In città, in particolare, la crescita c'è stata anche nei mesi del Covid. Certo bassa (solo sei persone in più nei primi sei mesi) ma comunque significativa nel fatto che si sta dimostrando una regione produttiva anche in un periodo nel quale gli investimenti possibili erano giocoforza pochi. «Ma in fondo da noi funziona come in Italia - spiega un ristoratore cinese - nel senso che ci spostiamo certo in base alle opportunità, ma soprattutto perché ce le rivelano parenti e amici che sono in una certa zona e danno segnali positivi». Così, a Busto, la prevalenza è quella dei cinesi di Zhejiang - città affacciata sul mare, a tremila chilometri dalla ormai famosa Wuhai - dove l'apoteosi della Manchester d'Italia sembra esercitare un fascino enorme.

Marco Linari

di ROBERTO DI GIACOMO

*La Prealpina del 10/07/20
a pagina 28*

Ancora, in un altro articolo de *La Provincia Pavese* dell'1/07/20 (p.7) si legge: «Un altro virus cinese spaventa il mondo, "ma sintomi leggeri"». Questi titoli enfatizzano in maniera ingiustificata la provenienza del virus, creando diffidenza nei confronti della comunità cinese e provocando un sentimento di paura nei confronti di queste persone.

Le immagini. A raccontare non sono solo le parole: anche le immagini, infatti, suggeriscono una narrazione implicita o esplicita. Divideremo però il discorso dell'informazione visiva in due questioni importanti: domandarsi che cosa raccontano le immagini accostate agli articoli di cronaca; tutelare l'identità delle persone richiedenti protezione e vittime di tratta perché la «natura delle motivazioni alla base della scelta di fuggire dalla propria patria può essere tale da esporre loro stessi e i familiari a ritorsioni, tanto da parte di autorità del paese di origine, che di entità non statali o di organizzazioni criminali» (Cataldi, 2018)¹¹.



*La Provincia di Como del 07/07/20
a pagina 1, 22, 23*

11. <https://www.cartadiroma.org/wp-content/uploads/2020/03/Sintesi-linee-guida-ITA.pdf>

Il secondo aspetto è quello che si cercherà di approfondire, in quanto il primo è almeno in questa sede indiscutibile. Nelle immagini riportate non sono stati oscurati i volti di persone in condizioni di estrema fragilità, oltre che essere state riportate a piena pagina. Il titolo dell'articolo riporta «Allarme violenza a San Francesco Ragazza aggredita» e nell'immagine vengono raffigurate persone senza maglietta, che possono richiamare alla mente del lettore e della lettrice l'idea di uno stato incolto e di poco controllo, o una situazione che può suscitare il timore di un aggressione. Inoltre, si trovano davanti ad alcuni poliziotti, lasciando avvertire una situazione di tensione e di potenziale scontro.

L'etnicizzazione di un comportamento scorretto come quello della violenza alla ragazza nominata nel titolo c'è, ma senza essere esplicitata. Le immagini, associate alle parole "allarme" e "violenza" parlano molto di più.

L'assenza della voce della minoranza. Un altro dato importante fornito da questa raccolta dati riguarda l'assenza della voce della minoranza. In soli 3 articoli su 128 scorretti, infatti, è stato riportato un commento da parte di persone appartenenti alla minoranza. Questo costituisce un'ulteriore modalità che prende in considerazione solo un punto di vista: quello della maggioranza.

L'indirizzo di residenza. In alcuni articoli dove persiste l'etnicizzazione del presunto reato viene riportato l'indirizzo delle persone che hanno messo in atto un reato o un presunto reato. Quest'azione, oltre che violare la privacy, mette a rischio le persone interessate, le quali potrebbero subire ritorsioni o atti di violenza.



*Il Giornale del 11/07/20
a pagina 16*



*La Voce di Mantova del 02/07/20
a pagina 11*

L'implicito. L'implicito è stato il rilievo più difficile da rilevare e da valutare: per questo motivo, per ogni articolo, ha avuto luogo un'attenta riflessione oltre che un confronto tra più opinioni. Nell'articolo di seguito riportato, in tre momenti («una malattia fa da sfondo», «un uomo ha ucciso la moglie, alle prese da anni con una grave malattia» e «la moglie vittima [...] era costretta a letto con l'ossigeno») si offre una motivazione al femminicidio che quasi sempre diventa giustificazione a fenomeni che non hanno giustificazione possibile.

*La Gazzetta di Mantova del 29/06/20
a pagina 13*



La contrapposizione tra lo straniero e le Forze dell'ordine. Negli articoli di cronaca nera si è rilevata un'evidenza che non comporta un rilievo di scorrettezza ma caratterizza spesso le notizie riguardanti persone appartenenti a gruppi a rischio. È frequente nel testo o nel titolo la dicotomia tra Forze dell'ordine e persone indagate, esplicitando l'appartenenza di queste ultime a un gruppo a rischio. In questo modo è implicitamente sottolineato il contrasto, il disaccordo e la diversità esistente tra *ingroup* e *outgroup*.

Gli stereotipi diffusi

La questione economica. Nell'articolo de Il Giornale del 29/06/20 non è offerto un punto di vista o una critica ad un provvedimento, ma si alimenta un risentimento contro le persone appartenenti a Paesi terzi. In questo modo si crea una rappresentazione sociale collettiva degli "stranieri che arrivano prima degli italiani" o "lo straniero che ruba le risorse".

FONDO DI MUTUO SOCCORSO

«Troppi i buoni spesa assegnati agli stranieri»

Battaglia di Forza Italia in Comune: «Pensiamo ai lavoratori italiani esclusi dagli aiuti»

■ È convocato alle 15,30 di oggi il Consiglio comunale per continuare la discussione sulla destinazione del Fondo di Mutuo Soccorso, istituito ad aprile dal sindaco Berge Sola per «aiutare, nell'immediato, coloro che più di altri sono messi in difficoltà dalla diffusione del Coronavirus e, successivamente, a sostenere la ripresa delle attività cittadine con interventi più strutturali». Da definire la destinazione degli altri 6 milioni di euro, che si sommano ai 3 milioni approvati dal Consiglio Comunale a febbraio.

Opposizione e maggioranza hanno presentato due ordini del giorno per proposte nuove categorie di lavoratori, cui destinare aiuti pubblici, falciati dalla crisi lavorativa e finora esclusi per esempio dal bando del Comune per i buoni spesa. Da rivedere - secondo il capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale - il fatto che molti milanesi hanno perso il lavoro nel 2020 o hanno

faturato il 15 per cento rispetto agli anni scorsi. Così solo il 40 per cento dei buoni sono arrivati a famiglie come le nostre, in genere a nuclei medio-alti e stabili. Pensiamo invece a lavoratori a tempo determinato o autonomi come i tassisti che hanno avuto solo il 15 per cento dei clienti o i dipendenti di cooperative come le scuderie

nici di Milano) l'istruzione, i lavoratori del settore della cultura e dello spettacolo e dell'edilizia».

Tra le proposte presentate da Forza Italia anche l'istituzione di un fondo affitti per quei 4-5 mila piccoli esercizi commerciali, che non hanno lavorato ma che si sono trovati a versare i canoni come le cartolerie, le librerie, i negozi di abbigliamento o arredamento. Così i locali collocati nei nottambuli Atm che, «rimanendo aperti, hanno visto in questi mesi un calo del 97 per cento prima e del 79 per cento ora della clientela a causa delle norme anti Covid».

Tra i punti condivisi con la maggioranza i «voucher mobilità» finalizzati ad abbattere i costi delle cose in taxi per anziani, personale medico e sanitario, disabili, donne in orari serali e notturni, contributi per la rete delle associazioni sportive, che hanno ripreso ora e delle scuole paritarie, che non hanno percepito niente.

De Pasquale
Non ci si può basare sul reddito del 2018, i milanesi sono in crisi adesso



Il Giornale del 29/06/20 a pagina 2

Questa modalità è utilizzata non solo dalla stampa giornalistica, ma è una strategia di propaganda politica già impiegata, ad esempio nel 2011 dal partito politico Lega Nord.



Manifesto utilizzato
dalla Lega Nord

La criminalità. La criminalità è un altro perno sul quale sono state costruite le rappresentazioni sociali di molte minoranze. I gruppi a rischio particolarmente colpiti sono le persone appartenenti alla minoranza linguistica sinta e rom, persone immigrate e persone esposte al fattore di rischio della nazionalità.

Rapinavano supercar, arrestati sei rom

Pregiudicati di Chiesa Rossa e Martirano. Colpi a Rho e nella Bergamasca

MILANO. Sono scattate le manette della Squadra Mobile di Milano, lunedì, per sei rapinatori di etnia Rom ma tutti nati nel capoluogo lombardo, che l'inverno scorso, fino a poche settimane prima che esplodesse l'emergenza Covid-19, si erano distinti per ferocia e spregiudicatezza nel rapinare auto di grossa cilindrata, poi utilizzate in raid finalizzati ad assaltare sportelli bancomat nel Milanese.

Due le ordinanze di custodia cautelare emesse (una nei confronti di un minore all'epoca degli episodi contestati, arrestato a Trescore Balneario, nella Bergamasca, e un'altra per altri cinque indagati di età compresa tra i 19 e i 45 anni) a carico di pregiudicati, noti alle forze dell'ordine, che facevano capo alle famiglie egemoni nei campi di via Chiesa Rossa e Martirano, nella periferia Sud del capoluogo lombardo. A dare il la all'indagine coordinata dall'ex pm di Busto Arsizio Maria Cristina Ria, è stata una violenta rapina commessa a Rho il 9 dicembre scorso ai danni di due gioiellieri di origine fiorentina, reduci dalla manifestazione "Artigiano in Fiera". I malviventi avevano affiancato l'auto delle vittime, appena usciti dal loro albergo nei pressi dei padiglioni fieristici, per poi sbarrare la strada.

Quindi, li avevano circondati e minacciati con armi da fuoco (che si è scoperto essere finte, in quanto riproduzioni fedeli di un Kalashnikov AK-47 e di una pistola) e depredati di 400mila euro in oro e in pietre preziose e 15mila euro in contanti. Qualche giorno dopo, gli stessi rapinatori avevano cercato di derubare un'altra coppia di orafi ma il blitz in quel caso era fallito.

Tra gli episodi più violenti contestati nell'ordinanza di custodia cautelare, l'assalto del 12 febbraio scorso, avvenuto a Trezzano sul Naviglio, ai danni del proprietario di una Maserati Ghibli: inseguito a piedi e colpito con un piede di porco, si era visto costretto a consegnare le chiavi dell'auto. L'interesse principale dei rapinatori però non era tanto la ricettazione delle auto di grossa cilindrata (ne hanno rubate altre dieci, tra cui una supercar Mercedes), quanto piuttosto procurarsi un veicolo potente e veloce con cui dedicarsi alle rapine ai bancomat. Come quella andata a segno alla filiale di Trezzano della Banca Agricola Mantovana del 15 febbraio scorso, che fruttò un bottino di 60mila euro.

Luca Testoni

La Prealpina del 08/07/20 a pagina 5

L'associazione indebita tra le persone di fede e tradizione islamica e gli atti terroristici. Uno stereotipo che si è venuto a creare è quello basato sull'associazione tra il gruppo terroristico dell'Isis e la fede o tradizione musulmana. Anche in questo caso è attribuita alla minoranza musulmana una "responsabilità collettiva" per gli atti commessi da gruppi terroristici.

DOPO L'ARRESTO DELL'ITALIANO «RADICALIZZATO»

Moschee, Milano crocevia jihadista

Tanti i centri di preghiera in città che sono fuori controllo. E il Comune è inerte

■ Comune inerte. Questa l'accusa che imbarazza Palazzo Marino. È emerso infatti che il propagandista dell'Isis arrestato due giorni fa frequentava un centro di preghiera di Milano, uno dei tanti sorti in città senza alcun rispetto delle norme urbanistiche esistenti. Le cronache degli ultimi anni sono piene, purtroppo, di casi simili: fanatici che hanno incrociato i centri cittadini per propagandare idee deliranti o per organizzare arruolamenti di matrice jihadista.

AVEVA DA POCO SCONTATO LA PENA
L'omicida di Savarino in manette per due furti in abitazione

servizio a pagina 4

Alberto Giannoni a pagina 4

Il Giornale del 10/07/20 a pagina 1

Il titolo in prima pagina de *Il Giornale* il 10/07/20 riporta in modo inesatto la notizia, generalizzando a tutte le moschee di Milano la responsabilità di una propaganda radicalizzata. Nell'articolo di pagina 4 vengono raffigurati fedeli musulmani durante l'atto di preghiera: le foto si accompagnano a un testo in cui si fa palese riferimento alla minaccia del terrorismo di matrice jihadista.

Alberto Giacomini

L'ULTIMA OPERAZIONE

Città crocevia della jihad

«Sulle moschee abusive il Comune non fa niente»

Preso un altro fanatico che faceva proseliti
Il centrodestra: «Palazzo Marino intervenga»

FIDANZA

«Vede le periferie
come un modello
Sala dove vive?»

■ Continuare ancora. Questa Tassara che imbarazza Palazzo Marino. Il numero infatti che il pagamentista dell'Isola armata da giorni la frequentava un centro di preghiera di Milano, uno dei tanti, usati in questo modo, in città, senza alcun rispetto delle norme urbanistiche esistenti.

La minaccia degli ultimi anni sono poveri, perlopiù, di casti simili fanatici che hanno incrociato i loro cittadini per pregare, ma anche per guadagnare o per organizzare attentati o di minacce. I fanatici hanno perduto la loro anima, come il lutto Muhammad Gansse che nel 2009 tentò di farsi esplodere davanti alla caserma di piazzale Persichetti.

Come confermato da numerosi fatti e prediche condotti dal Ras era già un buon livello di «radicalizzazione» «eccitata» anche il Messico - originario della Puglia - che si era trasferito a Milano nel 2011 ed è stato arrestato per attentato e apologia.

DE LORATO

«Nel 2013 hanno intimato di non usare gli spazi come luogo di culto. Poi?»

del terrorismo aggravato dalla minaccia internazionale e dal proselitismo, tutti conformi dell'Isola e della diffusione delle dottrine per lo stesso motivo. Il fatto che un soggetto così pericoloso frequentasse un luogo di preghiera (ma Zara-ciale Milano) è stata particolare preoccupazione e ripropone il tema del controllo di questi centri in cui al di fuori per pregare senza rispettare le condizioni urbanistiche e di sicurezza. Il centrode-

ri sindaco Sala rielega le periferie di Milano, le esalta e le cita come esempio per le altre città italiane. Noi di chiediamo dove viva. Le periferie di Milano sono completamente abbandonate, sono il regno dello spaccio, del degrado, delle occupazioni abusive delle case popolari, delle mosche illegali e dei centri sociali. Così l'eurodeputato milanese di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, commenta le dichiarazioni del sindaco Beppe Sala al convegno organizzato dai Giovani democristiani, «la periferia di Milano, dove gli esiti di quotidiani di violenza e degrado sono all'ordine del giorno, non sono un esempio. Sono un'emergenza. Che il Centro-sinistra continua a ignorare e sulla quale non chiedono interventi immediati».

sta su questo insiste. Riccardo De Corato, esponente di Fratelli d'Italia e assessore regionale alla Sicurezza, sottolinea questa inerzia ricostruendo la vicenda anche di questa minaccia: il 30 dicembre del 2013 - dice - il Comune intimò all'associazione islamica Al Nui di «cessare dall'utilizzo dell'attacco» contro luoghi di culto. Il provvedimento fu accolto al Tce e al Consiglio di Stato perdendo in ogni grado di giudizio. Ma il Comune ad oggi

cosa ha fatto? - chiede - Se qualcosa, ma la maggioranza lascia mano a mano che via Padova/Cassina Gobba, in via Madonna, in via Gorka e in via Quaranta e a trovare nuove aree in cui potere fare altro, non a controllare quelle esistenti e ingovernabili. Nei luoghi di culto abusivi, però, non ha fatto nulla: a ti-

prova di ciò sarebbe interessante sapere quanto soffice di inibizioni sono state fatte, non di prima, ma subito dopo il Tce. Il piano delle attrezzature religiose, in effetti, è stato approvato mesi fa dal Consiglio, e può già produrre effetti. A questo movimento fa riferimento la Lega, con la campagna regionale «Sicilia Sicuri» - il sindaco - dice - considera la presenza sul territorio milanese di almeno 5 luoghi di culto islamici abusivi, con i rischi che ne conseguono in termini di sicurezza. Eppure Milano si è dotata di uno strumento urbanistico, il piano delle attrezzature religiose, che di fatto non viene applicato. La moschea abusiva di via Cassinelli, frequentata dal predatore arrestato, non è in alcun modo tracciata o iscritta nel piano». «A Sala - aggiunge Scutari - interverrebbe apporre le leggi in vigore e i piani urbanistici comunali per poter chiudere tutti i luoghi di culto irregolari, che possono più facilmente diventare centri di indottrinamento e di reclutamento per l'estremismo islamico».

IL CENTRO

Come confermano da intercettazioni e pedinamenti condotti dal Ras, il centrodestra è già a un passo da un'azione di estremo proselitismo, per lo stesso motivo che ha portato a un'azione di proselitismo.



Il Giornale del 10/07/20 a pagina 4

L'immigrazione come problema incontrollabile. Il monitoraggio si è svolto nei giorni dal 29 giugno 2020 al 12 luglio 2020. In questo periodo nei quotidiani abbiamo potuto osservare un sensibile e inevitabile incremento del numero di notizie riguardanti l'ambito della sanità. Tra tutte, abbiamo rilevato come il fenomeno migratorio sia stato considerato un fattore importante a cui attribuire la responsabilità della diffusione del virus SARS-CoV-2. Di seguito riportiamo alcuni esempi.



*Il Giornale del 30/06/20
a pagina 30*



*La Voce di Mantova del 04/07/20
a pagina 4*

Nell'articolo del *Corriere della Sera*, inoltre, possiamo individuare l'esempio di un articolo con un rilievo di etnicizzazione del presunto reato.

Ha il virus ma viaggia tra Romagna, Marche e Lazio
Un bengalese di 53 anni ha violato l'isolamento a Ravenna. Fermato a Roma con tosse e febbre

ROMA Denunciato per violazione dell'obbligo della quarantena. Pur consapevole di essere positivo al coronavirus, come pare dalla violenza con cui il Covid-19 si sta abbattendo sul suo Paese, un bengalese di 53 anni ha lasciato l'isolamento in cui era in isolamento domiciliario ed è salito sul treno regionale che da Rimini lo ha portato a Roma nel tardo pomeriggio di tre giorni fa, passando per Foligno. Indossando la mascherina lungo tutta la tratta.

Alla stazione Termini è stato notato dalla sorveglianza: starnuti, tosse, camminava a fatica. Passato al termoscanner, poi, è stato rilevato anche uno stato febbrile. Fermato e sottoposto a controlli, l'uomo ha subito ammesso le sue colpe: «Sono malato, ho il Covid-19 — ha detto agli

agenti della polizia ferroviaria — ma sono fuggito da casa». Immediatamente quindi il trasferimento in ambulanza al Policlinico Umberto I, dove gli è stata riscontrata una polmonite bilaterale interstiziale.

Comincia qui la ricostruzione degli spostamenti che hanno portato il cittadino bengalese in Italia, ma non tutto è chiaro. Sbarcato a Montefiore al 23 giugno scorso da uno dei voli speciali da fuori, che sono già sotto la lente delle autorità sanitarie, il giovane sostiene di aver fatto un tuffo in piscina. Una circostanza che non rispecchia la verità: gli unici passeggeri scesi eccezionalmente nei porti a test molecolari all'interno del Leonardo da Vinci sono quelli arrivati il 7 luglio. Anche nel Pronto soccorso dello scalo non si effettuano questi ma-

ni. I richiedenti arrivano dalla Asia Romagna: «In isolamento domiciliare in un comune della provincia di Ravenna in quanto rientrato dal suo Paese di origine — spiega una nota —. Nonostante l'assenza di sintomi, in violazione della fine della quarantena, è stato effettuato un tampone risultato positivo. L'uomo si è allontanato dalla propria residenza il 7 luglio. L'igiene pubblica ha intralciato le forme dell'ordine e il paziente è stato individuato a Roma».

In coda
Cittadini originari del Bangladesh si sottopongono al test per il Covid-19 all'aeroporto di Fiumicino.

In un italiano molto sentito ha raccontato ancora al quotidiano l'esperienza di aver preso, una volta uscito dall'aeroporto, un aereo a noleggio per raggiungere Cervia, in provincia di Ravenna. Assieme a due connazionali, uno dei quali sarebbe ora ricoverato in ospedale. Nella cittadina romagnola, il giovane lavora dal 2015 come operatore stagionale in un ristorante. Sempre nello stesso periodo, da giugno a novembre, non senza chiarire i motivi che lo hanno spinto a tornare nella capitale, dopo un passaggio nella Marche.

Ora non resta che portare a termine l'indagine epidemiologica per individuare eventuali contatti e limitare il rischio di altri contagi.

Clarika Salvatore
di Milano



Il Corriere della Sera del 10/07/20 a pagina 2

L'emergenza sanitaria e l'etnicizzazione. La pandemia da Covid-19 ha incrementato la presenza di rilievi scorretti nell'ambito della sanità, soprattutto per il fattore di rischio della nazionalità. Spesso la responsabilità dell'emergenza sanitaria è stata attribuita alle persone richiedenti asilo, ai rifugiati, alle vittime della tratta e ai migranti. Anche le persone provenienti dalla Cina rientrano nel gruppo a rischio basato sul fattore della nazionalità.

I grafici non raccontano tutto

Alcuni episodi che hanno caratterizzato il periodo del monitoraggio si sono ripetuti frequentemente. Queste ripetizioni sono da attribuire in alcuni casi alla tiratura nazionale della notizia, mentre in altri casi alla portata o al periodo prolungato dedicato alla cronaca dell'evento. Ad esempio, la prevalenza di notizie nell'ambito della sanità è motivata dall'emergenza sanitaria Covid-19.

Persone senza tetto a Como. Nel quotidiano *La Provincia di Como* è stata ripetutamente proposta la cronaca riguardante le persone senza fissa dimora che hanno trovato riparo davanti alla chiesa di San Francesco. A questi articoli sono seguiti molti rilievi di scorrettezza per la pubblicazione di immagini che ritraevano i volti di queste persone in condizioni di fragilità.



La Provincia di Como del 01/07/20 a pagina 1 e 23



La Provincia di Como del 07/07/20
a pagina 1, 22 e 23



La Provincia di Como del 07/07/20
a pagina 1, 22 e 23



La Provincia di Como del 29/07/20
a pagina 1 e 31



La Provincia di Como del 29/07/20
a pagina 1 e 31

Queste notizie hanno aumentato i rilievi nell'ambito habitat e alloggio e hanno portato a inserire la categoria persone senza tetto nei gruppi a rischio del monitoraggio.


La cronaca nera e l'identità di genere. Un'altra notizia che ha attraversato le pagine di molte testate giornalistiche è quella riguardante un omicidio di cui è accusata una donna transessuale. Questo evento è spesso stato narrato in maniera scorretta e ha aumentato i rilievi del gruppo a rischio delle persone LGBTQIA+ nell'ambito della cronaca nera. È stata spesso ridicolizzata l'identità di genere della donna, così come le sue abitudini di vita non pertinenti alla notizia. Gli articoli di cronaca in questione sono stati di carattere transfobico, alternando pronomi e nomi maschili e femminili o utilizzando esclusivamente quelli maschili per riferirsi alla donna. L'identità di genere della donna non offriva alla lettrice e al lettore una migliore comprensione della notizia.

Questa ricerca offre uno sguardo su alcuni fatti di cronaca narrati sui quotidiani più letti in regione Lombardia. L'obiettivo è di supportare giornaliste e giornalisti nel loro compito di informare le cittadine e i cittadini.


APPENDICE

MANTOVABAROMETRO

Grafici sinottici




Questo 1 - Per ciascuno dei seguenti tipi di discriminazione indica con una crocetta se per te è diffusa o rara:
 Legenda: ■ Diffusa ■ Rara ■ Non voglio rispondere ■ Non so




Quesito 2 - Come ti sentiresti se una persona appartenente a uno dei seguenti gruppi ricoprisse la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri?

Legenda: ■ A mio agio ■ Un po' a disagio ■ Disagio ■ Indifferente ■ Dipende ■ Non so




Quesito 3 - A prescindere dal fatto che tu lavori o meno, quanto ti sentiresti a tuo agio se uno dei tuoi colleghi appartenesse ad uno dei seguenti gruppi?


Legenda: ■ A mio agio ■ Un po' a disagio ■ Disagio ■ Indifferente ■ Dipende ■ Non so




Quesito 4 - Conosci i tuoi diritti nel caso fossi vittima di discriminazione o molestia?



Quesito 5 - Se fossi vittima di discriminazioni o molestie, a chi preferiresti denunciare il tuo caso?




Quesito 6 - Secondo te gli sforzi fatti in Italia per combattere tutte le forme di discriminazione quanto sono efficaci?



Quesito 7 - Quanto sei d'accordo con la seguente affermazione: le lezioni ed i materiali scolastici dovrebbero includere informazioni sulla diversità in termini di ... (Origine etnica - Religione o credo - Orientamento affettivo - Identità di genere)

Legenda: ■ D'accordo ■ Disaccordo ■ Non so



Quesito 8 - Sei favorevole o contraria/o alle seguenti misure per favorire la diversità sul posto di lavoro?

Legenda:

- Formazione in materia di diversità per dipendenti e datori di lavoro.
- Monitorare le procedure di assunzione per garantire che i candidati appartenenti a gruppi a rischio di discriminazione abbiano le stesse opportunità degli altri candidati a parità di conoscenze e qualifiche.
- Monitorare la composizione della forza lavoro per valutare la rappresentanza di gruppi a rischio di discriminazione.

LE LEGISLAZIONI ANTI-DISCRIMINAZIONE IN EUROPA

Tabelle

Tabella 1

Fattori di discriminazione protetti a livello nazionale in diverse legislazioni, a livello federale o regionale

Paese	Fattori di rischio
Austria	Genere, appartenenza etnica, razza, colore, lingua, discendenza o origine nazionale o etnica, religione, convinzione personale, età, orientamento affettivo/sexuale, disabilità, disabilità di un parente, identità sessuale, gravidanza, paternità, classe, patrimonio o proprietà, posizione sociale
Belgio	Presunta razza, colore, origine, origine etnica e nazionale, nazionalità, età, orientamento affettivo/sexuale, stato civile, nascita, proprietà, credo religioso o filosofico, stato di salute attuale o futuro, disabilità, caratteristiche fisiche o genetiche, opinione politica, lingua, origine sociale, commercio, opinione sindacale, genere (compresa gravidanza, parto, maternità), riassegnazione, identità di genere, espressione di genere.

Bulgaria	Sesso, razza, origine nazionale, etnia, genoma umano, nazionalità, origine, religione o convinzione personale, educazione, credenze, appartenenza politica, stato personale o sociale, disabilità, età, orientamento affettivo/sexuale, stato di famiglia, stato di proprietà o qualsiasi altro terreno previsto dalla legge o da un trattato internazionale di cui la Repubblica di Bulgaria fa parte.
Croazia	Razza o origine etnica o colore, genere, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, proprietà, appartenenza sindacale, istruzione, stato sociale, stato civile o familiare, età, condizione di salute, disabilità, patrimonio genetico, identità ed espressione di genere, orientamento affettivo/sexuale, nascita, altre caratteristiche.
Cipro	Comunità, razza, origine razziale ed etnica, religione, lingua, disabilità, bisogni speciali, età, orientamento affettivo/sexuale, genere, convinzione politica o di altro tipo, discendenza nazionale o sociale, nascita, colore, ricchezza, classe sociale.
Danimarca	Razza, età, disabilità, colore della pelle, credo o convinzione religiosa, religione, convinzioni, orientamento affettivo/sexuale, opinione politica, origine nazionale, sociale ed etnica, genere.
Estonia	Origine etnica, razza, colore, origine, religione o altre convinzioni, età, disabilità o orientamento affettivo/sexuale, genere, lingua, dovere di prestare servizio nelle forze di difesa, stato civile o di famiglia, doveri familiari, rappresentazione degli interessi dei dipendenti o appartenenza a un'organizzazione di dipendenti, opinioni politiche o di altro tipo, proprietà, stato finanziario o sociale, rischi genetici.

Finlandia	Genere, origine, età, disabilità, religione, convinzioni personali, orientamento affettivo/ sessuale, nazionalità, lingua, opinione, attività politica, attività sindacale, rapporti familiari, stato di salute o altre caratteristiche personali.
Francia	Orientamento affettivo/sessuale, genere, gravidanza, identità di genere, appartenenza reale o presunta ad un'origine etnica, nazione, razza o religione specifica, aspetto fisico, cognome, stato familiare, attività sindacali, opinioni politiche e filosofiche, età, salute, disabilità, caratteristiche genetiche, perdita di autonomia, luogo di residenza, capacità di esprimersi in una lingua diversa dal francese, vulnerabilità economica.
Germania	Genere, genitorialità, razza, origine etnica, lingua, patria e origine, fede, religione, credo, opinioni politiche o religiose, attività o atteggiamenti politici o sindacali, nazionalità, disabilità, età, ascendenza, relazioni, identità sessuale.
Grecia	Origine razziale o etnica, discendenza, colore, religione o altre convinzioni, disabilità o malattia cronica, età, famiglia o stato sociale, orientamento affettivo/sessuale e identità o caratteristiche di genere.
Irlanda	Genere, età, razza, religione, stato civile, stato di famiglia, disabilità, orientamento affettivo/ sessuale, appartenenza alla comunità dei viaggiatori, assistenza abitativa.
Islanda	Genere, razza, colore, religione, opinione, origine nazionale, orientamento affettivo/sessuale, stato finanziario, genitorialità, identità di genere, altro status.

Italia	Razza e origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento affettivo/ sessuale, sesso, nazionalità, origine nazionale, lingua, opinione politica, condizione personale e sociale.
Lettonia	Razza, origine etnica, colore della pelle, età, disabilità, stato di salute, convinzioni religiose, politiche o di altro tipo, credo religioso e politico, origine nazionale e/o sociale, genere, stato di proprietà, stato di famiglia, stato civile, orientamento affettivo/sessuale, professione, luogo di residenza, altre circostanze.
Liechtenstein	Genere, disabilità, orientamento affettivo/ sessuale, razza, origine nazionale, etnia, lingua, religione o convinzioni personali.
Lituania	Età, genere, disabilità, orientamento affettivo/ sessuale, razza, etnia, origine etnica, origine, cittadinanza, nazionalità, religione, credenze, convinzioni, opinioni, lingua, stato sociale, stato civile e familiare, intenzione di avere un figlio (figlie/i), appartenenza a partiti politici e organizzazioni non governative e qualsiasi altra caratteristica che non sia collegata a caratteristiche legate al lavoro.
Lussemburgo	Origine razziale o etnica, religione o credo, età, disabilità, orientamento affettivo/sessuale, genere, stato di famiglia, stato di salute, dogane, opinioni politiche o filosofiche, attività sindacali, appartenenza effettiva o presunta a un gruppo etnico, nazionalità, religione specifica.

Malta	Razza, origine razziale o etnica, luogo di origine, opinioni politiche o di altro genere, colore, credo, genere, stato civile, gravidanza o potenziale gravidanza, sesso, disabilità fisiche, intellettuali, sensoriali e/o mentali, convinzione religiosa, appartenenza a un sindacato o un'associazione di datori di lavoro, lingua, origine nazionale o sociale, associazione con una minoranza nazionale, proprietà, nascita o altro status, orientamento affettivo/sessuale, gravidanza o congedo di maternità, responsabilità familiare, cambiamento di sesso, età, religione o credo, identità di genere, espressione di genere e caratteristiche sessuali.
Montenegro	Disabilità, genere, nazionalità, razza, religione, lingua, origine etnica o sociale, orientamento affettivo/sessuale, opinioni politiche o di altro tipo, stato finanziario, altre caratteristiche personali.
Norvegia	Genere, etnia, origine nazionale, ascendenza, colore della pelle, lingua, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento affettivo/sessuale, identità di genere, espressione di genere, posizione di vita, stile di vita, opinioni politiche, appartenenza sindacale, lavoro part-time/ temporaneo.
Paesi Bassi	Genere(inclusa gravidanza), religione, convinzioni personali, opinioni politiche, razza, nazionalità, orientamento etero ed omosessuale, stato civile (coniugale), durata del rapporto di lavoro, contratti a tempo determinato/indeterminato, età, disabilità, malattie croniche, qualsiasi altro fattore.

Polonia	Genere, razza, origine etnica, nazionalità, cittadinanza, religione, convinzioni personali, opinione politica, disabilità, stato di salute, età, orientamento affettivo/sexuale, appartenenza a una minoranza nazionale o etnica, appartenenza a un sindacato, impiego a tempo indeterminato o determinato, lavoro part-time o full-time, civile (coniugale) e stato di famiglia.
Portogallo	Ascendenza, genere, razza, lingua, luogo di origine, religione, convinzioni politiche o ideologiche, istruzione, situazione economica, condizione sociale, orientamento affettivo/sexuale, età, identità di genere, stato civile, situazione familiare, patrimonio genetico, ridotta capacità lavorativa, disabilità o malattia cronica, nazionalità, origine etnica, appartenenza a un sindacato.
Regno Unito	<p>Irlanda del Nord: genere (compresa la riassegnazione di genere, stato civile, gravidanza), colore, nazionalità (inclusa cittadinanza), origini etniche, origini nazionali, disabilità, orientamento affettivo/sexuale, religione o convinzioni personali, età, razza, appartenenza alla Comunità Irlandese dei viaggiatori, opinione politica.</p> <p>Gran Bretagna: (Inghilterra, Galles e Scozia): genere (compreso il cambio di genere, stato civile, gravidanza coniugale), colore, nazionalità (inclusa cittadinanza), origini etniche, origini nazionali, disabilità, orientamento affettivo/sexuale, religione o convinzioni personali, età.</p>
Repubblica Ceca	Razza, colore, origine etnica, nazionalità, genere, orientamento affettivo/sexuale, età, disabilità, religione o convinzioni personali.

Repubblica di Macedonia	Razza, colore, genere, appartenenza ad un gruppo emarginato, affiliazione etnica, lingua, cittadinanza, origine sociale, religione o convinzione religiosa, opinione politica e religiosa, altre forme di convinzioni, educazione, cultura, affiliazione politica, stato personale o sociale, disabilità mentale o fisica, tipo di malattia, età, stato civile, origine nazionale o sociale, contesto nazionale e sociale, cittadinanza, appartenenza nazionale, appartenenza etnica, appartenenza ad un gruppo emarginato, posizione familiare, parentela, stato di proprietà, condizioni di salute, lingua, orientamento affettivo/sexuale, appartenenza a una minoranza etnica, posizione materiale, origine di nascita, altre circostanze personali, altro status, qualsiasi altro motivo prescritto dalla legge o trattato internazionale ratificato.
Romania	Razza, nazionalità, origine etnica, lingua, religione, stato sociale, convinzioni personali, genere, orientamento affettivo/sexuale, età, disabilità, malattia cronica non contagiosa, stato sieropositivo, appartenenza a un gruppo svantaggiato, adesione politica, proprietà, origine sociale, qualsiasi altro criterio.
Serbia	Razza, affiliazione razziale, colore della pelle, ascendenza, cittadinanza, nazionalità, affiliazione nazionale o origine etnica, lingua, religione, opinione politica, convinzioni personali, genere, identità di genere, orientamento affettivo/sexuale, background sociale, cultura, stato finanziario, nascita, caratteristiche genetiche, gravidanza, condizioni di salute, salute, disabilità, stato civile e familiare, impegni familiari, precedenti condanne, età, aspetto, appartenenza a organizzazioni politiche, sindacali e di altro tipo, altre caratteristiche personali reali o presunte.

Slovacchia	Genere, razza, colore della pelle, lingua, religione, appartenenza politica o convinzioni personali, origine nazionale o sociale, nazionalità o origine etnica, proprietà, discendenza, appartenenza a nazionalità o gruppo etnico, disabilità, età, orientamento affettivo/sexuale, stato civile e stato di famiglia, opinioni politiche o di altro tipo, denuncia per motivazioni legate alla criminalità o ad altre attività antisociali, attività sindacali, stato di salute e caratteristiche genetiche sfavorevoli o qualsiasi altro stato.
Slovenia	Genere, etnia, razza o origine etnica, lingua, religione o convinzioni personali, disabilità, età, rapporti sessuali, orientamento affettivo/sexuale, identità o espressione di genere, posizione sociale, situazione economica, istruzione, origine nazionale e sociale, origine, colore della pelle, stato di salute, stato di famiglia, appartenenza a un sindacato, situazione finanziaria, radici etniche, lingua, situazione politica o di altro tipo, opinione o altra credenza, stato sociale, stato patrimoniale, nascita, educazione, posizione sociale, nazionale, appartenenza razziale, religiosa o etnica, qualsiasi altra caratteristica personale.
Spagna	Origine razziale o etnica, religione, convinzioni personali, età, disabilità, orientamento affettivo/sexuale, genere, stato civile, origine, condizione sociale, idee politiche, ideologia, affiliazione a un sindacato, uso di lingue ufficiali in Spagna, legami familiari con altri lavoratori in una società, nazionalità, qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale.
Svezia	Genere, identità o espressione transgender, etnia, religione e altre convinzioni personali, disabilità, orientamento affettivo/sexuale, età, lavoratori part-time, lavoratori a tempo determinato, lavoratori che usufruiscono del congedo parentale.

Turchia	Razza, lingua, colore, genere, disabilità, opinione/ pensiero politico, opinione filosofica, religione, setta, denominazione, nazionalità, origine nazionale, origine etnica, origine sociale, nascita, stato sociale-economico o di altro tipo, famiglia, classe, professione, differenze regionali, salute, età.
Ungheria	Genere, appartenenza razziale, colore della pelle, nazionalità, appartenenza a una minoranza nazionale o etnica, lingua materna, disabilità, condizioni di salute, convinzioni personali, opinione politica o di altro tipo, stato di famiglia, maternità (gravidanza) o paternità, orientamento affettivo/sessuale, identità sessuale, età, origine sociale, stato finanziario, natura lavorativa a tempo parziale, rapporto giuridico o altro rapporto giuridico relativo al rapporto di lavoro o al periodo determinato, appartenenza a un'organizzazione di rappresentanza di interessi, altra situazione, attribuzione o condizione di una persona o di un gruppo.

Tabella 2

Soluzioni ragionevoli previste per le persone disabili e in alcuni casi estese, per legge, ad altri fattori di rischio.

Paese	Legislazione	Estensione ad altri fattori
Austria	Legge sull'occupazione di persone con Disabilità, § 7c/4-7.	No.
Belgio	Legge federale generale contro la discriminazione, Art. 4, cpv. 12 e 14.	No.

Bulgaria	Legge sulla protezione contro la discriminazione, Art. 16.5	Religione.
Croazia	Legge antidiscriminazione, Art. 4(2).7	Religione.
Cipro	Legge sulle persone con disabilità N. 127(I)/2000, Art. 5(1A).	No.
Danimarca	Legge sul divieto di discriminazione nel mercato del lavoro ecc., sezione 2(a).	Religione.
Estonia	Legge sulla parità di trattamento, Art. 11.	No.
Finlandia	Legge sulla non discriminazione, sezione 15.	No.
Francia	Labour Code, Art L5121-13. Legge n. 2005-102 per la parità di diritti e opportunità, partecipazione e cittadinanza delle persone con disabilità dell'11 febbraio 2005, Articoli 24 V e 32.	Razza, origine etnica, religione.
Germania	Codice sociale IX, sezione 81.4.	Età, religione.
Grecia	Legge sulla parità di trattamento 4443/2016, Art. 5.	No.
Irlanda	Employment Equality Act	No.
Islanda	Non esplicito	No.
Italia	Decreto Legislativo 216/2003	No.
Lettonia	Diritto del lavoro, Art. 7(3)	No.
Liechtenstein	Legge sulla parità di trattamento per le persone con disabilità, articoli 7, 11-14.	No.
Lituania	Legge sulla parità di trattamento, Art. 7(9).	No.

Lussemburgo	Legge del 28 novembre 2006, Art. 20. Legge del 12 settembre 2003 sulle persone con disabilità, Art. 8.	No.
Malta	Legge * per le pari opportunità (persone con disabilità) art. 7. Parità di trattamento nei regolamenti sul lavoro, Art. 4A.	No.
Montenegro	-	No.
Norvegia	Legge sull'antidiscriminazione e sull'accessibilità sul divieto di discriminazione sulla base della disabilità, S.26. * Legge sull'ambiente di lavoro, sull'orario di lavoro e sulla protezione dell'occupazione, ecc.	No.
Paesi Bassi	Legge sul reinserimento professionale e sociale e sull'occupazione delle persone con disabilità, art. 23a.	No.
Polonia	Legge sulla riabilitazione professionale e sociale e sul divieto di impiego delle persone con disabilità, Art. 23a. *	No.
Portogallo	Codice del lavoro, Art. 86(1).	No.
Regno Unito	Gran Bretagna: Legge sulla parità di trattamento, Art. 20 Irlanda del Nord: Disability Discrimination Act 1995 S.4A. *	No.
Repubblica Ceca	Legge sull'antidiscriminazione, sezione 3(2).	No.

Repubblica di Macedonia	Legge sulla prevenzione e protezione contro la discriminazione, Articoli 5(12), 8	No.
Romania	Legge sulla protezione e sulla promozione dei diritti delle persone con disabilità, Art 5(4).	No.
Serbia	Legge sulla prevenzione della discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, Art. 22(4). Legge sulla riabilitazione professionale e l'occupazione delle persone con disabilità, Articolo 11, paragrafo 4, e Articolo 23, paragrafo 3.	No.
Slovacchia	Legge sull'antidiscriminazione, sezione 7.	Tutti i fattori di rischio riconosciuti dalla legislazione.
Slovenia	Legge sulle pari opportunità per le persone con disabilità, Art. 3(3).	No.
Spagna	Legge generale sui diritti delle persone con disabilità e loro inclusione sociale, Art. 2.m Legge 31/1995, dell'8 novembre 1995, sulla prevenzione dei rischi professionali, Articoli 14, 15 e 25.	Religione.
Svezia	Legge sulla discriminazione cap. 1, paragrafo 4, pag. 3, in relazione al capitolo 2, paragrafo 1.	Tutti i fattori di rischio, in misura limitata.

Turchia	<p>Legge sull'istituzione turca per i diritti umani e l'uguaglianza (n. 6701), Art. 5(2)</p> <p>Legge sulle persone con disabilità, Articoli 4/A e 14, paragrafo 4.</p>	No.
Ungheria	<p>Legge XXVI del 1998 sui diritti delle persone con disabilità e sulla garanzia delle loro pari opportunità, Art. 15.19.</p> <p>Legge I del 2012 sul codice del lavoro, Art. 51.</p>	No.

Tabella 3

Campo di applicazione materiale delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE

Direttiva sulla Parità di Trattamento	Direttiva sulla Parità di Trattamento in materia di occupazione
a) Condizioni di accesso al lavoro, al lavoro autonomo e all'occupazione, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, compresa la promozione.	a) Condizioni di accesso al lavoro, al lavoro autonomo e all'occupazione, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, compresa la promozione.

b) Accesso a tutti i tipi e a tutti i livelli di orientamento professionale, formazione professionale, formazione professionale avanzata e riqualificazione professionale, compreso il tirocinio professionale.	b) Accesso a tutti i tipi e a tutti i livelli di orientamento professionale, formazione professionale, formazione professionale avanzata e riqualificazione professionale, compreso il tirocinio professionale.
c) Occupazione e condizioni di lavoro, compresi licenziamenti e retribuzioni.	c) Occupazione e condizioni di lavoro, compresi licenziamenti e retribuzioni.
d) Appartenenza e coinvolgimento in un'organizzazione dei lavoratori o dei datori di lavoro, o di qualsiasi organizzazione i cui membri esercitano una particolare professione, comprese le prestazioni previste da tali organizzazioni	d) Appartenenza e coinvolgimento in un'organizzazione dei lavoratori o dei datori di lavoro, o di qualsiasi organizzazione i cui membri esercitano una particolare professione, comprese le prestazioni previste da tali organizzazioni.
e) Protezione sociale, compresa previdenza sociale e assistenza sanitaria	
f) Benefici sociali	
g) Istruzione	
h) Accesso e distribuzione di beni e servizi pubblici, compresi gli alloggi	

Tabella 4

Principali fattori in cui si ricorre all'azione positiva nella pratica (nel caso di Stati decentrati secondo il diritto federale)

Paese	Fattori di rischio
Austria	Disabilità (lavoro).
Belgio	Disabilità (contingenti per persone con disabilità nella pubblica amministrazione); persone appartenenti alla minoranza linguistica rom (integrazione, istruzione, sistemazione abitativa).
Bulgaria	Persone appartenenti alla minoranza linguistica rom (istruzione e sistemazione), disabilità (occupazione, servizio civile), età (occupazione).
Cipro	Disabilità (partecipazione civica, occupazione, servizi pubblici), razza e origine etnica (istruzione).
Croazia	Etnia/razza/ minoranze nazionali (occupazione, istruzione, alloggi, assistenza sociale), disabilità (occupazione).
Danimarca	Disabilità ed età (occupazione).
Estonia	Disabilità (occupazione), origine etnica (occupazione), età (occupazione).
Finlandia	Tutti i fattori (pubblica amministrazione, istruzione, occupazione).
Francia	Disabilità (occupazione), età (occupazione), origine (occupazione, istruzione e integrazione).
Germania	Disabilità (inclusione/integrazione sociale, occupazione), età (occupazione), razza o origine etnica (occupazione), origine etnica (lingua, cultura).
Grecia	Razza e origine etnica, disabilità (occupazione).
Irlanda	Razza (prestazione di servizi), disabilità (occupazione).

Islanda	Disabilità (occupazione).
Italia	Disabilità (occupazione), minoranze linguistiche (occupazione, istruzione, assistenza sanitaria, accesso ai servizi pubblici, accesso alla giustizia).
Lettonia	Disabilità, età (occupazione).
Liechtenstein	Disabilità, età (occupazione).
Lituania	Disabilità (istruzione, occupazione), origine etnica (istruzione), età (occupazione).
Lussemburgo	Disabilità (occupazione).
Malta	Disabilità ed età (occupazione).
Montenegro	Diritti delle minoranze, disabilità (assicurazione malattia, lavoro, istruzione, protezione sociale).
Norvegia	Etnia, disabilità (occupazione).
Paesi Bassi	Razza, sesso, disabilità (occupazione, accesso a beni e servizi).
Polonia	Origine etnica, nazionalità (istruzione, occupazione, assistenza sanitaria, condizioni di vita, sicurezza), età (occupazione), disabilità (occupazione).
Portogallo	Disabilità (istruzione, occupazione, accessibilità, servizi sanitari, sicurezza sociale), Rom, origine etnica (istruzione, alloggio, occupazione, salute).
Regno Unito	Gran Bretagna: disabilità (istruzione). Irlanda del Nord: disabilità (istruzione).
Repubblica Ceca	Disabilità (occupazione), appartenenza alla minoranza linguistica rom (istruzione superiore).
Repubblica di Macedonia	Etnia, compresi i Rom e la lingua (occupazione e istruzione), età (tempo ricreativo, trasporti e sistemazione), disabilità (occupazione).
Romania	Rom (istruzione), disabilità (alloggi, occupazione), giovani (alloggi, occupazione).

Serbia	Disabilità (occupazione), etnia (istruzione, occupazione, alloggio).
Slovacchia	Disabilità (occupazione) etnia (istruzione e salute).
Slovenia	Disabilità (occupazione), età (occupazione), minoranze italiane e ungheresi (autogoverno locale, rappresentanza in seno all'Assemblea Nazionale, diritti speciali riguardanti la lingua, la cultura, le trasmissioni radiotelevisive), etnia, compresi i Rom (rappresentanza politica, occupazione).
Spagna	Disabilità (occupazione), origine razziale o etnica (istruzione).
Svezia	Disabilità (occupazione), etnia (occupazione, diritti culturali, istruzione).
Turchia	Disabilità (occupazione), età (servizi sociali).
Ungheria	Disabilità (occupazione, istruzione), razza (occupazione, istruzione).

Tabella 5

Organismi specializzati pertinenti che si occupano dell'origine razziale/etnica e dei motivi coperti dal loro mandato.

Paese	Organismo specializzato competente in materia di razza/origine etnica	Tale organismo copre motivi diversi dalla razza o dall'origine etnica, come specificato all'articolo 13? In caso affermativo, quali?
Austria	<p>Commissione per la parità di trattamento -ETC (Legge sulla commissione per la parità di trattamento e l'Ufficio per la parità di trattamento, art. §§ 1, 2, 11-14).</p> <p>Organismo nazionale per la parità di trattamento -NEB (Legge sulla commissione per la parità di trattamento e l'Ufficio per la parità di trattamento, §§ 3-5).</p>	<p>Genere, appartenenza etnica, religione, convinzioni personali, età, orientamento affettivo/ sessuale.</p> <p>Genere, appartenenza etnica, religione, convinzioni personali, età, orientamento affettivo/ sessuale.</p>

Belgio	Centro interfederale per le pari opportunità e l'opposizione al razzismo e alla discriminazione (Accordo di cooperazione tra lo Stato federale, le Regioni e le Comunità che istituisce il Centro inter-federale per le pari opportunità e l'opposizione al razzismo e alla discriminazione. Centro per le pari opportunità e l'opposizione al razzismo e alla discriminazione, Art. 2).	Presunta razza, colore, discendenza, origine nazionale o etnica, nazionalità, età, orientamento affettivo/ sessuale, stato civile, nascita, ricchezza/ reddito, credo religioso o filosofico, stato di salute attuale o futuro, disabilità, caratteristiche fisiche, opinioni politiche, opinioni sindacali, caratteristiche genetiche e origine sociale (non sesso e lingua).
Bulgaria	Commissione per la protezione contro la discriminazione (Legge sulla protezione contro la discriminazione, Art. 40).	Razza, etnia, genere, origine nazionale, genoma umano, nazionalità, origine, religione o fede, educazione, convinzioni personali, appartenenza politica, stato personale o sociale, disabilità, età, orientamento affettivo/ sessuale, stato di famiglia, stato patrimoniale o qualsiasi altro motivo previsto dalla legge o da normative internazionali.

Cipro	Autorità per l'uguaglianza e l'autorità antidiscriminazione (Lotta contro la discriminazione razziale e altre forme di discriminazione, Legge N.42(I)/2001, Artt. 5 e 7).	Razza/origine etnica, religione o convinzioni personali, età, orientamento affettivo/ sessuale, disabilità, colore della pelle, convinzioni politiche, origine nazionale, discendenza sociale, nascita, ricchezza, classe sociale; tutti i diritti garantiti dalla CEDU e da tutti i suoi membri protocollo, nella Convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione, nella Convenzione contro la tortura e altre forme di trattamento disumano o umiliante, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici e nella Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali.
Croazia	Ombudsperson (Legge antidiscriminazione, Art. 12).	Razza o origine etnica o colore, lingua, religione, convinzioni politiche o altro, origine nazionale o sociale, patrimonio, appartenenza sindacale, istruzione, stato sociale, stato civile o familiare, età, stato di salute, patrimonio genetico.

Danimarca	<p>Istituto per i diritti umani - L'Istituto nazionale per i diritti umani di Danimarca (Legge n. 553 del 18 giugno 2012 e successive modifiche).</p> <p>Commissione per la parità di trattamento (Legge sulla commissione per la parità di trattamento).</p>	<p>Razza, origine etnica, genere, disabilità.</p> <p>Fattori di lavoro tutelati: genere, razza, colore della pelle, religione o convinzioni personali, opinioni politiche, orientamento affettivo/ sessuale, età, disabilità, origine nazionale, origine sociale, origine etnica. Fattori protetti al di fuori del mondo del lavoro: sesso, razza e origine etnica.</p>
Estonia	<p>Commissario per la parità di genere e la parità di trattamento (Legge sulla parità di trattamento, Articoli 15-22).</p> <p>Cancelliere di giustizia (Legge del Cancelliere di giustizia, Art. 19-3516).</p>	<p>Genere, origine etnica, razza, colore, religione o altre convinzioni, età, disabilità e orientamento affettivo/ sessuale.</p> <p>Settore pubblico: qualsiasi fattore. Settore privato: genere, razza, origine etnica, colore, lingua, origine, credo religioso, politico o altro, proprietà o condizione sociale, età, disabilità, orientamento affettivo/sessuale o altro fattore di discriminazione prevista dalla legge.</p>

Finlandia	Mediatore per la non discriminazione (Legge sulla non discriminazione, Articolo 19).	Origine, età, disabilità, religione, credo, orientamento affettivo/ sessuale, nazionalità, lingua, opinione, attività politica, attività sindacale, relazioni familiari, stato di salute o altre caratteristiche personali.
	Tribunale nazionale per la non discriminazione e l'uguaglianza (Legge sulla non discriminazione nazionale e Tribunale per le pari opportunità, 1327/2014).	Origine, età, disabilità, religione, credo, orientamento affettivo/ sessuale, nazionalità, lingua, opinione, attività politica, attività sindacale, relazioni familiari, stato di salute o altre caratteristiche personali.
Francia	Difensore dei diritti (Legge organica n. 2011-333 del 29 marzo 2011 che istituisce il difensore dei diritti, Art. 4, comma 4 3).	Qualsiasi fattore protetto dalla legislazione nazionale o europea e dalle convenzioni internazionali ratificate dalla Francia.
Germania	Agenzia federale contro la discriminazione (Legge generale sulla parità di trattamento, Articolo 25).	Razza o origine etnica, genere, religione o convinzioni personali, disabilità, età, identità sessuale.

Grecia	Difensore civico greco (Legge 2477/1997, Art. 1 e legge 4443/2016 sulla parità di trattamento).	Razza o origine etnica, discendenza, colore, lingua, credenze religiose o di altro genere, disabilità, malattie croniche, età, condizione familiare o sociale, orientamento affettivo/ sessuale, identità di genere o caratteristiche.
Irlanda	Commissione irlandese per i diritti umani e l'uguaglianza (Legge della Commissione irlandese per i diritti umani e l'uguaglianza 2014, S. 9 e 44).	Genere, età, razza, religione, stato di famiglia, disabilità, stato civile, orientamento affettivo/ sessuale, appartenenza alla comunità dei viaggiatori, assistenza abitativa.
Islanda	Nessun organismo specifico.	-
Italia	Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali - UNAR (decreto legislativo n. 215/2003 relativo all'attuazione della direttiva 2000/43/CE, Articolo 7).	Razza, origine etnica, genere, religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento affettivo/ sessuale.
Lettonia	Mediatore (Legge sul Mediatore, Art. 11 (2)).	Fattori non specificati, quindi qualsiasi fattore.
Liechtenstein	Ufficio per le pari opportunità (Legge sulla parità delle persone con disabilità, Articoli 19 e 22).	Genere, migrazione e integrazione (compresa razza, etnia), disabilità, svantaggio sociale, orientamento affettivo/ sessuale.

Lituania	Difensore civico per le pari opportunità (Legge sulla parità di trattamento, Artt. 14-30).	Genere, razza, nazionalità, origine, età, disabilità, origine etnica, orientamento affettivo/sessuale, lingua, stato sociale, religione, convinzioni.
Lussemburgo	Centro per la parità di trattamento (Legge del 28 novembre 2006, Art. 8).	Razza, origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, genere, età, orientamento affettivo/ sessuale.
Malta	Commissione nazionale per la promozione della parità di trattamento tra uomini e donne. (Legge sulla parità tra uomini e donne, Art. 11).	Genere, responsabilità familiari, orientamento affettivo/sessuale, età, religione o convinzioni personali, origine razziale ed etnica, identità di genere, espressione di genere, caratteristiche sessuali, gravidanza attuale o potenziale, parto.

Montenegro	Protettore dei diritti umani e delle libertà (Legge sul Protettore dei diritti umani e delle libertà, Art. 27, par. 1 e la legge sul divieto di discriminazione, Art. 21.).	Razza, colore della pelle, appartenenza nazionale, origine sociale o etnica, appartenenza alla nazione minoritaria o alla comunità nazionale minoritaria, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di altro genere, genere, identità di genere, orientamento affettivo/ sessuale, condizioni di salute, disabilità, età, stato materiale, stato civile o familiare, appartenenza a un gruppo o presunta appartenenza a un gruppo, partito politico o altra organizzazione, altre caratteristiche personali.
Norvegia	Mediatore e Tribunale per l'uguaglianza e la lotta contro la discriminazione (Legge sul mediatore per l'uguaglianza e la lotta contro la discriminazione e la parità di trattamento).	Genere, etnia, religione e convinzioni personali, disabilità, lingua, orientamento affettivo/ sessuale, età, opinione politica.

Paesi Bassi	Istituto olandese per i diritti umani (Legge olandese sull'Istituto per i diritti umani, Articoli 9-13).	Razza, religione e convinzioni personali, opinioni politiche, orientamento omosessuale ed etero, genere, nazionalità, stato civile (o matrimoniale), disabilità, età, orario di lavoro e tipo di contratto di lavoro.
	ONG Art. 1 (Legge sugli uffici locali antidiscriminazione, Art. 2a).	Razza, religione e convinzioni personali, opinione politica, orientamento omosessuale ed etero, genere, nazionalità, stato civile (o matrimoniale), disabilità, età.
Polonia	Commissario per la protezione dei diritti civili ("Mediatore") (Legge sul Commissario per la protezione dei diritti civili, Articolo 1).	Fattori non specificati, quindi qualsiasi fattore.
Portogallo	Alta Commissione per le migrazioni (decreto legge 31/2014, Art. 1).	Razza e origine etnica, nazionalità.

Regno Unito	Gran Bretagna: Commissione per l'uguaglianza e i diritti umani (Equality Act 2006, SS. 1-43).	Razza, (compreso il colore), e nazionalità (compresa la cittadinanza), origini etniche o nazionali, orientamento affettivo/ sessuale, religione, convinzioni personali, disabilità, età, genere (compreso il cambio di genere, stato di matrimonio civile, gravidanza e maternità).
	Irlanda del Nord: Commissione per la parità di trattamento per l'Irlanda del Nord (Legge sull'Irlanda del Nord, SS. 73-74).	Razza compresa l'origine etnica, origine nazionale, colore, nazionalità (compresa cittadinanza), orientamento affettivo/ sessuale, disabilità religione, convinzioni personali, età, genere (compreso il cambio di genere, stato di matrimonio civile, gravidanza e maternità).
Repubblica Ceca	Difensore civico dei diritti (Legge n. 349/1999 Racc., sul pubblico Difensore dei diritti, Art. 21(b)).	Genere, razza, origine etnica, orientamento affettivo/sessuale, età, disabilità, religione o altre convinzioni personali, "nazionalità" (in ceco: národnost).

Repubblica di Macedonia	Commissione per la protezione contro la discriminazione (Legge sulla prevenzione e protezione contro la discriminazione, Artt. 16-24 e 25-33).	Razza, colore, genere, appartenenza ad un gruppo emarginato, appartenenza etnica, lingua, cittadinanza, origine sociale, religione o credo religioso, altre credenze, educazione, appartenenza politica, stato personale o sociale, menomazione mentale o fisica, età, stato familiare o coniugale, stato di proprietà, stato di salute, qualsiasi altro motivo prescritto dalla legge o da trattato internazionale ratificato.
Romania	Consiglio nazionale per la lotta contro la discriminazione (Ordinanza GO 137/2000 concernente la prevenzione e la repressione di tutte le forme di discriminazione, Art. 16-25, 29, 30).	Razza, nazionalità, origine etnica, lingua, religione, stato sociale, convinzioni personali, genere, orientamento affettivo/ sessuale, età, disabilità, malattie croniche non contagiose, stato HIV positivo, appartenenza ad un gruppo svantaggiato, qualsiasi altro criterio.

Serbia	Il Commissario per la tutela dell'uguaglianza (Legge sul divieto di discriminazione Art. 1, comma 2).	Razza, colore della pelle, ascendenza, cittadinanza, lingua, credo religioso o politico, genere, identità di genere, orientamento affettivo/sexuale, stato finanziario, nascita, caratteristiche genetiche, salute, disabilità, stato civile e familiare, convinzioni precedenti, età, aspetto, appartenenza a organizzazioni politiche, sindacali e altre.
Slovacchia	Centro nazionale slovacco per i diritti umani (Legge n. 308/1993 sulla creazione del Centro nazionale slovacco per i diritti umani, S. 1, paragrafo 2a, e, f, g, h e S. 1, paragrafi 3 e 4).	Genere, religione o convinzioni personali, razza, appartenenza a una nazionalità o a un gruppo etnico, disabilità, età, orientamento affettivo/sexuale, stato civile e stato di famiglia, colore della pelle, lingua, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, proprietà, discendenza/ genere, condizioni di salute sfavorevoli, doveri familiari, appartenenza o coinvolgimento in un partito politico o movimento politico, un sindacato o altra associazione, motivo della denuncia di criminalità o altra attività antisociale, o altro status.

Slovenia	Difensore del principio di uguaglianza (Legge sulla protezione contro la discriminazione, Artt. 19-32).	Genere, lingua, etnia, razza, origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento affettivo/ sessuale, identità di genere, espressione di genere, condizione sociale, situazione economica, istruzione, qualsiasi altra caratteristica personale.
Spagna	Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale o etnica (Legge 62/2003 sulle misure fiscali, amministrative e sociali, Art. 33).	No.
Svezia	Mediatore per l'uguaglianza (Legge sulla discriminazione, cap. 4, Ss 1-6, e l'intera normativa).	Genere, identità o espressione transgender, etnia, religione e altre convinzioni, disabilità, orientamento affettivo/ sessuale, età.
Turchia	No.	No.

Ungheria	Autorità per la parità di trattamento (legge CXXXV del 2003 sulla parità di trattamento e la valorizzazione delle pari opportunità; Art. 14-17D).	Genere, appartenenza razziale, colore della pelle, nazionalità, appartenenza a una minoranza nazionale o etnica, madrelingua, disabilità, stato di salute, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di altro genere, stato di famiglia, maternità (gravidanza) o paternità, orientamento affettivo/sessuale, identità sessuale, età, origine sociale, situazione finanziaria, posizione finanziaria, natura part-time del rapporto giuridico di lavoro o altro rapporto giuridico connesso al lavoro, o un determinato periodo dello stesso, appartenenza a un'organizzazione di rappresentanza di interessi, altra situazione, attributo o condizione di una persona o gruppo.
----------	---	--

Le attività di Articolo 3 sono state possibili grazie

al supporto di Sucar Drom, ArciGay Mantova La Salamandra, Istituto di cultura sinta

alle volontarie e ai volontari

Francesco Milito, Christian Ravelli, Cristina Zandonà, Minka Mitova, Bojan Mitov, Fausto Callegarini, Piergiorgio Campanini, Luca Dotti, Nasser Al Takturi, Martina Bosi

alle ed ai tirocinanti

Miriam Abadzi, Martina Parise, Lisa Casarotti, Francesca Penna, Silvia Barbieri, Gianbattista Ciabatti, Roderick Pietralunga, Maria Bonfante

alle collaboratrici e ai collaboratori

Jin Ferrari, Dana Bonaldi, Paolo Cenzato, Marco Moroni, Emanuele Bellintani, Marzia Mura

e alla disponibilità

del Dirigente scolastico Prof.ssa Leontina Veliana Di Claudio e della Prof.ssa Graziella Franco dell'Istituto Statale Istruzione Superiore Gonzaga di Castiglione delle Stiviere, del Dirigente scolastico Giancarlo Gobbi Frattini e delle Prof.sse Paola Cattafesta e Cinzia Zanin dell'Istituto di Istruzione Superiore Carlo d'Arco-Isabella d'Este di Mantova, del Dirigente scolastico Dott.ssa Valentina D'uva e della Prof.ssa Francesca Cestaro dell'Istituto di Istruzione Statale Superiore Galileo Galilei di Ostiglia, del Direttore Andrea Scappi e del Prof. Paolo Signori del Centro di Formazione Professionale - For.Ma. di Castiglione delle Stiviere.

RINGRAZIAMENTI

Comune di Mantova

Comune di Cremona

Regione Lombardia

CGIL, CISL e UIL

AUSER Mantova

Fondazione ISMU

CSV Lombardia Sud Mantova

Associazione Mi Riguarda - Rete 180

AVILO Lorlornyo

Scuola Senza Frontiere

Studio legale Cristina Tarchini

Avvocato Andrea Pongiluppi

Studio legale Guariso Neri

Studio Commercialista Matteo Viotto

ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione

Poltronieri Amministrazione del Personale Srl

Un ringraziamento particolare a Paola Pologruto, Valeria Alliata della Fondazione ISMU, ad Alfredo Alietti dell'Università di Ferrara e ad Ida Foroni di ANFFAS Mantova. Inoltre, ringraziamo Gianbattista Ciabatti per aver realizzato l'immagine di copertina.

Stampato da
Edprint di Mazzoni Paola
Via Berlino 1 - Porto Mantovano (MN)
edprint.it

KEEP
RACISM
OUT

 **Unar**
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
a difesa delle differenze

XVII SETTIMANA D'AZIONE
CONTRO IL RAZZISMO
21 - 27 MARZO 2021